

COMUNE DI BREMBATE

Provincia di Bergamo



Regolamento comunale del verde, del paesaggio e dell'ambiente

Approvato con deliberazione C.C. n° 82 del 28/11/2000, modificata con deliberazione C.C. n° 4 del 16/01/2001.

Indice

Indice	2
TITOLO 1°	6
Premessa	6
Art. 1 - Principi	6
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	6
Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali	6
TITOLO 2°	7
Ambiti e funzioni delle aree verdi	7
Art. 4 - Aree territoriali di applicazione	7
Art. 5 - Classificazione delle aree verdi	7
Art. 6 - Normativa per le varie tipologie di verde	7
A - Verde di conservazione di risorse naturali	7
B - Verde di salvaguardia ambientale	7
C - Verde di attività produttiva	8
D - Verde per l'igiene urbana	8
E - Verde di recupero ambientale	8
F - Verde per infrastrutture	8
G - Verde di servizi sociali, ricreativi e produttivi	8
H - Verde per ricreazione e tempo libero	8
I - Arredo urbano	9
L - Campi gioco e attrezzature sportive non agonistiche	9
M - Verde a valenza culturale	9
N - Verde speciale	10
Art. 7 - Norma di esclusione	10
TITOLO 3°	11
Norme generali di tutela verde pubblico e privato	11
Art. 8 - Premessa	11
Art. 9 - Salvaguardia delle alberature	11
Art. 10 - Danni causati al patrimonio urbano	11
Art. 11 - Danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose	11
Art. 12- Procedimento di riduzione in pristino	12
Art. 13 - Scavi e scassi	12
Interventi di scavo su terreno pubblico in prossimità di alberi	12
Art. 14 - Abbattimenti in aree pubbliche	12
Art. 15 - Modalità ricorrente gli abbattimenti in ambito pubblico e privato	13
Art. 16 - Abbattimento in aree private	13
Art. 17 - Potature	14
Potatura di formazione:	15
Potatura di contenimento:	15
Potatura di mantenimento e riforma:	15
Potatura dei grossi rami	15
Potatura di risanamento	15
Art. 18- Difesa fitosanitaria	15
Art. 19 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	16
A- Difesa delle superfici vegetali	16
B- Difesa degli alberi	17
C- Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricarica del terreno	17
D- Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del terreno	17
E- Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata	17
F- Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata	18
G - Difesa delle radici degli alberi in caso di costruzione di murature	18
H- Difesa delle radici degli alberi in caso di transito concentrato di veicoli	18
I- Difesa degli alberi in caso di posa di pavimentazioni impermeabili	18

L- Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse	18
M- Responsabilità	19
Art. 20 - Danneggiamenti	19
Art. 21 - Sostituzione degli alberi nelle aree pubbliche e private	19
Art. 22 - Filari e piantate.	19
Art. 23 - Sistema della vegetazione diffusa nel territorio extra-urbano.	20
Art. 24 - Salvaguardia delle zone a destinazione agricola	20
Art. 25 - Salvaguardia di specchi d'acqua e pozzi	21
Art. 26 - Salvaguardia di fossati, corsi d'acqua, aree umide e lacustri delle "piantate", dei corridoi ecologici e aree di riequilibrio ecologico (ARE)	21
Art. 27 - Salvaguardia DEGLI ALBERI DI PREGIO segnalati	21
TITOLO 4°	23
Regolamentazione degli interventi nell'ambito delle aree a verde	23
Art. 28 - Classificazione degli elementi vegetali	23
Art. 29 - Norme per gli interventi edilizi	23
Art. 30 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.	24
1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)	24
2) ZONE AGRICOLE	24
3) VERDE PRIVATO URBANO	24
4) IMPIANTI SCONSIGLIATI	24
Art. 31 - Definizione e normativa per l'impianto degli elementi vegetali	24
A Alberate nel tessuto urbano	25
lungo gli assi stradali del tessuto edificato	25
B Alberate nelle zone periferiche e lungo le strade extraurbane	26
C Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie ad alto fusto	26
D Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini, parchi di specie arbustive, tappezzanti ed erbacee	26
E Barriere vegetali, siepi	27
E. 1 Barriere vegetali con funzione antirumore,	27
E.2 Siepi con funzione di mascheramento,	27
F Piantagioni sulle rive lacustri e lungo i corsi d'acqua	27
G Rimboschimenti	28
H Prati	28
I Area di pertinenza delle alberature	29
Art. 32 - Messa a dimora delle piante ad alto fusto	29
Piante in zolla	29
Stoccaggio della terra di coltura	30
Art. 33 - Manufatti di corredo in aree piantate	30
Art. 34 - Tutela e sviluppo del verde	31
Art. 35 – Concessioni, autorizzazioni edilizie e DIA.	31
TITOLO 5°	32
Interventi culturali e di manutenzione effettuati dall'amministrazione comunale	32
Art. 36 - Giardini e parchi di valore storico-ambientale.	32
Art. 37 - Interventi di manutenzione sulla vegetazione.	32
Art. 38 - Trattamenti antiparassitari	32
TITOLO 6°	32
Disposizioni riguardanti l'uso degli spazi a verde e regolamentazione d'uso dei parchi, dei giardini pubblici, delle <i>attività consentite e specifiche limitazioni d'uso delle aree verdi</i>	32
Art. 39 - Uso degli spazi verdi	32
Art. 40 - Classificazione delle aree destinate a verde pubblico	33
Art. 41 - Destinatari	33
Art. 42 - Attività sottoposte a preventiva autorizzazione	33
Art. 43 - Interventi prescritti	34
Art. 44 - Derghe	34
Art. 45 - <i>Giochi</i>	34
Art. 46 - <i>Animali</i>	34
Art. 47 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi	34
Art. 48 - Velocipedi	35

Art. 49 - Divieti espliciti	35
Art. 50 - Richiesta di occupazione e uso delle aree verdi	35
TITOLO 7°	36
Disposizioni finali	36
Art. 51 - Rapporto con le associazioni	36
Art. 52 - Vigilanza sull'applicazione del Regolamento	36
TITOLO 8°	36
Norme giuridiche e finanziarie, regolamenti in contrasto, sanzioni	36
Art. 53 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio	36
Art. 54 - Sanzioni amministrative	36
Art. 55 - Norme finanziarie	37
Art. 56 - Norme regolamentari in contrasto	37
Art. 57 - Norme giuridiche	37
ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI	37
Allegato "A"	40
Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi	40
Allegato "B"	43
Disposizioni in merito alla valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino	43
CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO	43
B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico e le condizioni fitosanitarie	43
C) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora	44
D) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età	44
VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI - ARREDI	46
A) Danni per ferite al tronco - scortecciamenti	46
B) Danni per lesioni radicali	46
C) Danni alle parti aeree dell'albero	46
D) Danni agli arbusti e tappeti erbosi	46
Allegato "C"	47
PIANTE NATURALIZZATE O DI INTERESSE STORICO	47
Tabelle di riferimento per le piante oggetto di salvaguardia	47
Allegato "D"	48
Lista delle specie per nuovi impianti o sostituzioni	48
G R U P P O " 1 "	48
PIANTE AUTOCTONE CONSIGLIATE	48
ALBERI	48
SPECIE ARBUSTIVE	49
G R U P P O " 2 "	50
SPECIE AUTOCTONE E ALTRE CONSIGLIATE	50
ALBERI	50
ARBUSTI	51
G R U P P O " 3 "	51
PIANTE ORNAMENTALI	51
ALBERI	51
ARBUSTI	51
G R U P P O " 4 "	51
PIANTE SCONSIGLIATE	51
ALBERI	51
ARBUSTI	52
Allegato " E "	53
Check list dei tipi di aree verdi	53
A - Verde di conservazione di risorse naturali	53
B - Verde di salvaguardia ambientale	53
C - Verde di attività produttiva	53
D - Verde per l'igiene urbana	53
E - Verde di recupero ambientale	53
F - Verde per infrastrutture	53
G - Verde di servizi sociali ricreativi e produttivi	53
H - Verde per ricreazione e tempo libero	54

I - Arredo urbano	54
L - Campi gioco e attrezzature sportive non agonistiche	54
M - Verde a valenza culturale e musei all'aperto	54
N - Verde speciale	54
Allegato " F "	55
Indicazioni sui principali requisiti di qualità della progettazione di aree verdi	55
A) Competenza del progettista	55
B) Compiutezza degli elaborati di progetto	55
C) Rispondenza del progetto a valori oggettivi	56
D) Analisi preliminari	56
E) Inserimento nel paesaggio	56
F) Equilibrio del progetto	56
G) Polifunzionalità	56
H) Qualità del materiale vegetale	56
I) Qualità del materiale architettonico	57
J) Attenzione alla manutenzione	57
K) Capacità dell'esecutore dei lavori	57
L) Qualità dei materiali impiegati	57
Allegato " G "	58
Elaborati dei progetti di paesaggistica	58
A) Progetti di giardini, parchi ed interventi pubblici	58
B) Progetti di giardini, parchi ed interventi privati	58
C) Progetti di manutenzioni e interventi parziali	58
D) Valutazioni di Impatto Ambientale	58
Allegato " H "	59
Richiesta abbattimento specie arboree	59
(lettera tipo per richiesta di abbattimento alberi)	60
DECRETO 17 aprile 1998.	61
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il	61
cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata"	61
(lettera tipo per richiesta di abbattimento alberi)	63
(lettera tipo per richiesta di abbattimento alberi)	64

TITOLO 1°

Premessa

Art. 1 - Principi

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

Considerato il ruolo vitale che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicitando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

riconosciute altresì il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato.

Il presente Regolamento costituisce pertanto un compendio di norme generali da seguire per la razionale, efficace ed economica tutela e conservazione del verde presente sul territorio comunale e per la coerente progettazione di nuove realizzazioni in conformità e a completamento di quanto previsto dagli strumenti urbanistici.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso e detta disposizioni in difesa e per la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Brembate, di seguito elencati:

Parchi e giardini comunali pubblici e privati (naturali, agro estensivi, specialistici, urbani);

Aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);

Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;

Verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

Verde delle alberature

Aree di pregio ambientale quali aree boschive, siepi, macchie

Aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali fossi, scoli, prati stabili e aree incolte, aree umide ecc.

Il presente Regolamento, ad integrazione delle norme regolamentari contenute nel vigente Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Comunale detta, inoltre, specifiche norme per la salvaguardia e manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo.

Le norme contenute nel presente Regolamento vincolano tutti gli enti giuridici, sia pubblici che privati, per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essi gestito.

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone

Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

Il presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati:

- Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale
- Regolamento edilizio
- Regolamento di Polizia Urbana
- Nuovo Codice della strada
- Regolamento Polizia Veterinaria
- Regolamento di Igiene locale
- Regolamento raccolta e smaltimento Rifiuti urbani pericolosi
- Regolamento smaltimento Rifiuti solidi urbani e assimilabili
- Regolamento smaltimento Liquami derivanti da spurgo pozzi neri e fosse biologiche
- Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- Legge regionale di polizia forestale
- Ulteriori disposizioni vigenti in materia.

TITOLO 2°

Ambiti e funzioni delle aree verdi

Art. 4 - Aree territoriali di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle seguenti porzioni di territorio:

- aree di pubblica proprietà o di pubblico accesso;
- aree che sono state destinate a pubblico servizio o a verde pubblico dagli strumenti urbanistici vigenti;
- altre aree espressamente indicate dagli strumenti urbanistici vigenti;
- parchi e giardini privati (e singoli elementi vegetali) soggetti a qualche vincolo di legge.

Esso si applica altresì a elementi vegetali singoli o in gruppi che si trovino in aree di pubblica proprietà o accessibilità e in proprietà private.

Il presente Regolamento si applica nelle seguenti occasioni:

- a tutti i nuovi interventi;
- a tutte le situazioni esistenti nel caso vengano intrapresi interventi di ampliamento, restauro o straordinaria manutenzione.

Per le aree verdi private destinate a verde produttivo, a giardini o ad altre destinazioni analoghe private, esso ha solo valore di indicazione generale finalizzata alla riqualificazione complessiva del paesaggio locale, fatti salvi i vincoli posti dagli strumenti urbanistici.

Art. 5 - Classificazione delle aree verdi

All'interno del territorio comunale, sono riconosciuti e previsti dagli strumenti di pianificazione elementi o aree rientranti in diverse tipologie di verde pubblico e privato (Allegato E) individuate dalla prassi operativa corrente e riportate nella seguente check list:

- A) Verde di conservazione di risorse naturali
- B) Verde di salvaguardia ambientale
- C) Verde agricolo e di attività produttiva
- D) Verde per l'igiene urbana
- E) Verde di recupero ambientale
- F) Verde per infrastrutture
- G) Verde di servizi sociali, ricreativi e produttivi
- H) Verde per ricreazione e tempo libero
- I) Arredo urbano
- J) Campi gioco e attrezzature sportive non agonistiche
- K) Verde a valenza culturale e musei all'aperto
- L) Verde speciale

Art. 6 - Normativa per le varie tipologie di verde

In funzione della classificazione di cui al precedente articolo, per ognuna delle tipologie vengono date le seguenti indicazioni di carattere generale, mentre più specificatamente per nuove opere si faccia riferimento anche all'art. 31 del presente regolamento.

A - Verde di conservazione di risorse naturali

B - Verde di salvaguardia ambientale

AB.1 Non sono permesse attività incompatibili con la destinazione nè interventi architettonici diversi da strutture effimere e leggere eventualmente richieste per operazioni di studio e controllo.

Gli interventi sul materiale vegetale si devono limitare alla pulizia, alla reintegrazione ed alla buona conduzione botanica e agroforestale. **(Allegato D gruppo 1)**

Sono da evitare inserimenti di materiale vegetale non autoctono o naturalizzato e accettato nelle immagini culturali locali.

AB.2 Le fasce tagliafuoco devono essere mantenute in efficienza funzionale.

AB.3 Per ogni altro dettaglio di gestione, si faccia riferimento alla legge regionale forestale e successive modifiche.

C - Verde di attività produttiva

C. 1 Sono permesse tutte le attività connesse alla buona conduzione produttiva in conformità alla vigente legislazione, ove esistente. (Regolamenti CEE 797/85, 1760/87, 1034-1036-1272-1273/88, 591-1609/89 e D.L. n. 34 del 16.1.1989). Per le attività producenti impatti negativi, si preveda la sistemazione di quinte vegetali che minimizzino ogni forma di inquinamento visuale, sonoro o atmosferico.

C.2 Nella formazione dei filari e delle siepi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti lungo i fossi di adduzione e colo e le strade poderali, **si usi materiale vegetale scelto fra quello elencato per le specifiche funzioni del presente Regolamento. (Allegato D gruppo 1)**

C.3 Per l'eventuale impiego di serre e di tunnel per attività florovivaistica si faccia riferimento alle specifiche N.T.A.

C.4 I complessi di orti urbani previsti su aree di pubblica proprietà dovranno essere organizzati su schemi progettuali atti a razionalizzarne la formazione e ad impedire impatti visuali negativi. Per la loro gestione deve essere redatto uno specifico regolamento corredato da tutti i documenti necessari.

D - Verde per l'igiene urbana**E - Verde di recupero ambientale**

DE. 1 La sistemazione di queste aree dovrà essere effettuata secondo i migliori criteri progettuali a seconda della destinazione di ogni caso nel più completo rispetto delle valenze ambientali. Di ogni sistemazione dovrà essere eseguito **un dettagliato progetto secondo lo schema dell'allegato F e G)**

F - Verde per infrastrutture

F.1 Queste aree dovranno essere gestite in sintonia con le loro destinazioni. Come politica generale, la loro sistemazione e la loro gestione dovranno essere semplificate al massimo.

F.2 Le sistemazioni delle rive dei corpi e dei corsi d'acqua dovranno essere di tipo naturalistico e si dovranno evitare gestioni di tipo rigidamente architettonico come sponde cementate, primate eccetera.

F.3 Attenzione specifica deve essere posta nella sistemazione delle aree a posteggio che dovranno sempre essere alberate con materiale adatto. Gli alberi dovranno essere posti ad interassi adeguati, ad una giusta distanza dai cordoli ed essere protetti dal contatto con i mezzi a motore. Le norme di carattere generale su questo tipo di sistemazioni verranno fornite caso per caso dall'UTC.

F.4 Nel caso di posteggi sotterranei ricoperti da aree verdi, ci si comporti come previsto per le aree di Arredo Urbano del presente articolo di Regolamento.

G - Verde di servizi sociali, ricreativi e produttivi

G.1 L'estrema varietà funzionale e formale di queste aree impone una progettazione specifica per ogni caso ed impedisce la formulazione di indicazioni generali che non siano quelle legate alla qualità e congruità dei materiali impiegati e alla bontà della loro manutenzione. La libertà progettuale si dovrà giostrare all'interno di queste indicazioni e di quelle relative al tipo di specie da impiegare.

G.2 Tratta dei giardini per anziani e per handicappati, data la loro importanza sociale e l'esistenza di requisiti specifici di legge. Si fa comunque riferimento alla legislazione esistente ed in particolare alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, al D.M. 14 giugno 1989, n. 236

H - Verde per ricreazione e tempo libero

La specifica destinazione di queste aree, pone in primo piano le preoccupazioni sulla qualità della progettazione e della gestione del verde che deve scrupolosamente seguire tutte le norme di seguito riportate.

Per parchi urbani, extraurbani e giardini pubblici si intendono complessi unitari, distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno, dei quali siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano lo specifico utilizzo.

L'utilizzo ottimale di queste aree è soggetta alle seguenti prescrizioni:

H.1.1 Vi devono essere escluse tutte quelle attività che comportino grande concentrazione di presenze (festival, riunioni di vario genere, concerti musicali ecc.) e conseguente calpestio dei tappeti erbosi e

degli apparati radicali degli alberi da parte di persone e animali, e il passaggio di mezzi meccanici ad eccezione di quelli necessari alla manutenzione del verde;

H.1.2 L'attraversamento di canalizzazioni può avvenire solo in sottosuolo e deve essere eseguito con speciali cautele nei riguardi del patrimonio vegetale esistente e in particolare degli apparati radicali interessati dagli scavi;

H.1.3 A nessuno, senza previa autorizzazione della Autorità competente, deve essere consentito di: sostare nel parco in un'ora in cui esso non sia aperto al pubblico; permettere a un animale in proprio affidamento la libera circolazione nel parco; inquinare l'acqua contenuta in fontane, stagni o laghi; condurre veicoli di qualsiasi genere.

H.1.4 Nei punti di accesso alle aree destinate a parco devono essere posizionati elementi di segnaletica che inquadrino con chiarezza ed immediatezza la situazione topografica generale ed il posizionamento di percorsi, servizi e punti di interesse. E' anche opportuno dare indicazioni tassonometriche mediante appositi cartigli.

H.2 Per giardini privati si intendono complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione, di proprietà non pubblica e destinati ad un uso esclusivamente privato.

H.2.1 il diritto di proprietà dell'utente non lo esenta dall'adoperarsi in favore della conservazione del patrimonio vegetale e culturale presente all'interno del giardino, anzi pone a suo carico tutti gli interventi di cura e manutenzione.

H.2.2 Qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali ai sensi delle leggi vigenti, o di cui all'allegato C, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla manutenzione, conservazione e sostituzione.

H.2.3 Qualora il giardino privato venga dichiarato di notevole interesse pubblico, il proprietario può sottoscrivere una convenzione con l'Amministrazione comunale, al fine di garantirne la fruizione pubblica alle condizioni che verranno stabilite concordemente e ai sensi di legge.

H.2.4 L'impianto di nuovi giardini o il rifacimento anche parziale di un giardino esistente (che comporti abbattimenti o impianti di alberi di alto fusto, costruzione o ricostruzione di opere architettoniche di qualsiasi tipo e dimensione) richiede la presentazione di un progetto che deve essere approvato dalle competenti Autorità comunali. Il progetto deve essere redatto secondo le modalità riportate dal presente regolamento (Allegato G e F).

I - Arredo urbano

I.1 La gestione del materiale vegetale concorrente alla formazione dell'arredo urbano deve essere eseguita in coerenza con le immagini ambientali che si vogliono affermare e con le norme di buona condotta di ecologia urbana.

L - Campi gioco e attrezzature sportive non agonistiche

L. 1 Dovranno essere realizzati secondo le specifiche necessità ed in ottemperanza alle leggi esistenti.

L.2 Il materiale vegetale non deve presentare elementi di pericolosità per l'utenza: spine, parti velenose ecc. Uguale attenzione va posta nella scelta dei materiali architettonici e nelle pavimentazioni.

M - Verde a valenza culturale

M. 1 Le particolarissime destinazioni di queste aree ne fanno dei casi palesemente anomali rispetto alle restanti aree.

In particolare, alcune di esse non possono sottostare alle disposizioni sulla necessità di impiego di specie autoctone se non perdendo talune delle proprie peculiarità formali e - quindi - delle proprie ragioni d'essere;

M.2 Per i giardini storici valgono le indicazioni della Carta dei Giardini Storici redatta dall'ICOMOS e registrata il 15.12.1982.

M.3 Nelle aree archeologiche il materiale di arredo vegetale non deve interferire con le immagini generali che si vogliono conferire ai siti o arrecare danno alle condizioni di conservazione dei manufatti ma soltanto fare da contorno e da fondale a essi.

N - Verde speciale

N. 1 In queste aree il verde riveste esclusivamente funzione di contorno e va realizzato in funzione degli usi cui le aree sono adibite o della conservazione di immagini complessive di paesaggio.

Art. 7 - Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono :

- 1.- coltivazione specializzata, l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo, salvo che, trascorso un periodo di anni 3 di inattività colturali (ex vivai), sia in atto un processo di colonizzazione da parte delle specie arboree ed arbustive tale da identificare dette aree come elementi naturalizzati e quindi importanti per il paesaggio;
- 2.- coltivazione semispecializzata, l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

TITOLO 3°

Norme generali di tutela verde pubblico e privato

Art. 8 - Premessa

L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, del patrimonio arboreo pubblico secondo le norme del presente Regolamento comunale .

L'Amministrazione Comunale controlla altresì che il patrimonio arboreo privato venga sottoposto a una gestione egualmente oculata.

L'Amministrazione Comunale fornisce indirizzi, a chiunque li richieda, utili alla realizzazione e alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto riportato nel presente Regolamento. Non fornisce invece pareri ufficiali su stabilità e fitopatie di alberature private, al di fuori delle **DOMANDE DI ABBATTIMENTO (allegato H)** previste dal Regolamento.

Per tali pareri ci si dovrà invece rivolgere a tecnici abilitati (dottori agronomi e forestali, periti agrari e agrotecnici, a seconda delle rispettive competenze).

Art. 9 - Salvaguardia delle alberature

Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 30, le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 30 rilevato a m 1,30 dal colletto, devono essere conservate e rispettate, siano esse autoctone che esotiche.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 30 di circonferenza tutti gli alberi di cui all'allegato C e gli alberi piantati in sostituzione di altri. Altresì sono vietati tutti gli interventi che possono pregiudicare l'accrescimento, lo sviluppo e la stabilità degli alberi e degli arbusti e più specificatamente:

- le scortecciature ed incisioni sul tronco;
- le affissioni di qualsiasi tipo sulla superficie del tronco;
- le lesioni agli apparati radicali conseguenti a scavi, cementificazioni e bitumature della superficie di pertinenza degli alberi;
- scarico di sostanze inquinanti o nocive sul terreno di pertinenza degli alberi;
- accensioni di fuochi nelle immediate vicinanze degli alberi;
- accumulo di materiali di risulta o rifiuti nelle aree di pertinenza degli alberi.

Si precisa che per area di pertinenza degli alberi, si intende "l'area di terreno coperta dalla proiezione della chioma" al momento dell'impianto con un minimo di m 3,00 x 3,00.

Art. 10 - Danni causati al patrimonio urbano

Chiunque cagioni danni ad aree verdi o ad un albero di proprietà comunale è tenuto a pagare alla Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno, calcolato in virtù delle norme del presente regolamento per la valutazione dei danni ad aree o piante di alto fusto .

Sarà compito dei tecnici dell'Assessorato all'Ambiente valutare l'ammontare del danno in base ai parametri delle tabelle riportate nelle tabelle allegato B.

La procedura di risarcimento, e dunque la quantificazione del danno, non potrà eseguirsi se la responsabilità dell'accaduto non è comprovata da verbale redatto da un pubblico ufficiale.

Art. 11 - Danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose

I danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose verranno risarciti dall'Amministrazione Comunale solo se comprovati da verbale di un pubblico ufficiale e da una relazione tecnica dell'Assessorato all'Ambiente.

Nel caso di danni di piccola entità e difficilmente rilevabili a distanza di tempo, come ad esempio quelli provocati ad un autoveicolo in sosta dalla caduta di un ramo di piccole dimensioni, è ritenuto sufficiente e probatorio solo il verbale di un pubblico ufficiale.

Art. 12- Procedimento di riduzione in pristino

L'onere per la riduzione in pristino delle alberature ed aree verdi manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.

Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Verde pubblico secondo la procedura di seguito enunciata.

I lavori di ripristino saranno effettuati o dal personale dell'Amministrazione comunale o da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, in relazione alla tipologia del danno.

Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato B al presente Regolamento.

Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione, l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di I.V.A., contenuti nei contratti stipulati.

Art. 13 - Scavi e scassi

Interventi di scavo su terreno pubblico in prossimità di alberi

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, dovranno essere preventivamente notificati agli uffici competenti dell'Assessorato all'Ambiente mediante relazione in cui si specifichino le caratteristiche del lavoro e le planimetrie del luogo. Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

E' in ogni caso vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate. Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra saranno valutati dai tecnici dell'Assessorato all'Ambiente secondo quanto riportato nell'allegato B al presente regolamento per la valutazione dei danni a piante di alto fusto.

Qualora detti danneggiamenti siano commessi da una ditta o impresa, questa sarà altresì esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione Comunale, per un periodo minimo di 5 anni fino a un massimo di 10, mediante apposito provvedimento deliberato dal Consiglio Comunale.

Salvo cause di forza maggiore, qualunque intervento che comporti operazioni di scavo deve essere effettuato senza recare danni irreparabili all'apparato radicale della vegetazione esistente.

Art. 14 - Abbattimenti in aree pubbliche

E' vietato a chiunque di abbattere le alberature autoctone o esotiche ornamentali, sia vive che morte, su tutto il territorio comunale senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato all'Ambiente. Tale autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure e le modalità riportate nel presente Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città.

Non è necessario presentare domanda nei seguenti casi:

- alberi da frutto ad eccezione di noci e ciliegi;
- alberi ornamentali appartenenti a specie o varietà colturali che a piena maturità non raggiungano altezza di m 3 (si veda art. 892 del codice civile);
- alberi disseccatisi entro 2 anni dalla data di impianto.

L'abbattimento può essere consentito nei casi di pubblico interesse o per gravi problemi fitosanitari, e comunque dopo concessione di apposita autorizzazione, (Allegato H) da richiedersi all'Ufficio Tecnico Comunale.

Tale richiesta dovrà essere corredata da documentazione fotografica e relazione tecnica motivante le necessità dell'abbattimento e dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione Edilizia Integrata. In caso di urgenza manifesta, l'intervento potrà essere immediatamente disposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

- La richiesta di abbattimento di alberature soggetto a preventiva comunicazione all'amministrazione Comunale deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'abbattimento. Entro tale termine, a seguito di

sopralluogo del Tecnico comunale e vista la relazione di un tecnico abilitato, seguirà una risposta scritta per confermare che l'abbattimento avviene nei casi e modi previsti dal presente regolamento. Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.).

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente. L'abbattimento delle alberature morte deve essere preceduto dalla comunicazione da inviare al Comune.

- Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a metri 5.

Art. 15 - Modalità ricorrente gli abbattimenti in ambito pubblico e privato

A) Al manifestarsi di una eventuale malattia e quando questa abbia già invaso 1/5 dell'altezza del tronco (dal colletto alla diramazione delle prime branche principali), è necessario procedere al tempestivo abbattimento delle piante anche se esse presentano ancora parti vitali; l'operazione va comunque effettuata prima che l'agente patogeno si diffonda alle piante sane, attraverso l'apparato radicale (anastomosi radicale).

B) L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante periodi asciutti e/o freddi: dovrà preferibilmente effettuarsi durante l'inverno o eventualmente in periodo asciutto estivo.

Dovrà essere evitata (o comunque contenuta) la diffusione della segatura derivata dal taglio, utilizzando teloni stesi sul terreno e aspiratori.

Dovrà essere sospeso il traffico limitrofo durante le operazioni di abbattimento.

Sulle parti recise e sulla segatura dovranno essere ripetutamente distribuite soluzioni con fungicidi appropriati.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi, per evitarne la dispersione e distrutto al più presto - se possibile - bruciandolo.

Le ceppaie degli alberi infetti tagliati dovranno essere asportate ed il terreno sostituito con un volume idoneo di terreno da coltivo trattato con prodotti fungicidi.

Dopo l'asportazione di una pianta infetta dovrà essere esercitato un controllo mensile - per tutta la stagione estiva seguente - sulle piante limitrofe allo scopo di individuare precocemente l'eventuale inizio d'un nuovo focolaio.

Le specie abbattute dovranno essere ripristinate secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della procedura di cui al punto A del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle specie arboree comportano, in base alle Leggi vigenti ed all'Art. 23 dello Statuto Comunale, una sanzione amministrativa stabilita come previsto dai successivi articoli.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute in assenza della procedura di cui al punto A), o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie.

Qualora sussistano altri problemi oggettivi per la sostituzione, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la nuova specie, anche consultando un tecnico competente abilitato (dottori agronomi e forestali, periti agrari e agrotecnici,).

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 16 - Abbattimento in aree private

L'abbattimento di alberi posti a dimora in aree verdi private è consentito solo nei casi di comprovata necessità, alle condizioni di seguito specificate.

L'abbattimento di alberi è subordinato a preventiva comunicazione scritta da presentarsi al Comune a cura del soggetto interessato. Tale comunicazione, redatta in carta libera, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, deve indicare le motivazioni che giustificano la necessità dell'abbattimento. L'intervento di abbattimento potrà essere effettuato decorsi 30 (trenta) giorni dalla

data di protocollazione della comunicazione da parte dell'Amministrazione, o antecedentemente qualora intervenga il parere tecnico favorevole reso dal responsabile del Servizio e dopo aver sentito il parere della G.C, in forma esplicita o in calce alla comunicazione stessa.

La comunicazione deve essere effettuata limitatamente all'abbattimento di esemplari arborei la cui circonferenza sia superiore a cm.30, misurati a m.1,30 dal suolo o di cui all'elenco dell'allegato C . Possono essere positivamente valutati gli abbattimenti rientranti in progetti di riqualificazione delle aree verdi che comportino, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un miglioramento dell'ambiente esistente, vale a dire un maggiore avvicinamento alla vegetazione potenziale del territorio.

Tutte le alberature abbattute devono essere, di norma, sostituite. Qualora la sostituzione in loco sia impossibile, le piante potranno essere messe a dimora in località indicata dall'Amministrazione. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo dovranno essere utilizzate, di norma, le specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale, delle quali si allega, a titolo esemplificativo, l'elencazione come da tabella acclusa al presente Regolamento.

L'abbattimento di alberi, in difformità da quanto disposto nel presente articolo, sarà sanzionato, come previsto dall'allegato al presente Regolamento, fatto salvo l'obbligo di sostituzione a spese dell'autore dell'intervento. **A tal fine si dovrà far ricorso, di norma, alle specie autoctone comprese nella tabella D** Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 5 metri ed una circonferenza, a cm 100 di altezza, non inferiore a cm 18/20. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a cm.24. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 17 - Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, o quando invadano i marciapiedi.

Gli interventi di potatura, se necessari, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

solo su specie latifoglie decidue con esclusione di conifere e sempreverdi;

solo nel periodo di riposo vegetativo (ottobre - marzo);

mediante tagli di "ritorno", cioè effettuati su branche o rami di diametro inferiore a cm.7 e nel punto di intersezione di un ramo di ordine superiore su quello di ordine inferiore (punto di biforcazione o di nodo).

E' vietata, se non in casi espressamente autorizzati, la capitozzatura, la quale, se non espressamente autorizzata, è equiparata ad abbattimento degli alberi e pertanto soggetta alle sanzioni di cui al presente regolamento.

A) Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati :

1) per le specie decidue: nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente 1 Novembre-15 Marzo);

2) per le specie sempreverdi: nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto).

3) interventi sulle branche morte: tutto l'anno.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm 20 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui sopra

La potatura deve essere effettuata solo da personale specializzato con sufficienti competenze botaniche, fisiologiche ed ecologiche.

Potatura di formazione:

si effettua solo in casi particolari, nella fase giovanile e solo su branche di diametro inferiore ai 10 cm; è applicabile, anche in relazione ai costi, solo in caso di carenza di spazio sufficiente per il buon sviluppo della pianta.

Potatura di contenimento:

Va limitata alle branche laterali di quella centrale che viene mantenuta. E' sconsigliata la mutilazione drastica di grosse branche, in quanto il successivo risveglio di gemme latenti e avventizie produce la formazione di densi agglomerati di rami epicarnici con scarso apparato anatomico di connessione al tronco, perciò fragili e quindi pericolosi.

Potatura di mantenimento e riforma:

Lo scopo dell'intervento è la restituzione della forma naturale o l'adeguamento a manufatti prossimi o, infine, la modellazione di un insieme (viali ecc.); si provvede nel contempo all'asportazione delle parti deperienti o pericolose. Le operazioni comprendono:

- eliminazione dei rami di ostacolo;
- eliminazione di rami interni sottili o sbilanciati o in soprannumero;
- eliminazione di monconi residui di precedenti potature mal eseguite;
- cura delle ferite superficiali.

Potatura dei grossi rami

Dovrà essere sempre effettuata per gradi, procedendo dall'apice verso l'attaccatura secondo il metodo detto del «taglio di ritorno»; la sezione dei rami di sostituzione mantenuti in prossimità del taglio dovrà essere simile a quella del ramo asportato; la superficie del taglio dovrà risultare liscia, aderente all'attaccatura dei rami secondari per evitare ristagni d'acqua. Si dovrà aver cura di realizzare tagli di forma ovoidale allungata nel senso della circolazione linfatica e rispettosi del collare della corteccia del ramo. Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici prima e dopo l'intervento su ogni singola pianta (ad es. sali d'ammonio quaternari). Tutti i prodotti e gli strumenti per la distribuzione dei cicatrizzanti dovranno essere preservati dal contatto con segature e residui delle operazioni di potatura. Alla potatura dovrà sempre seguire un trattamento ai rami e ai tronchi con fungicidi. Il rilevamento dalla presenza di malattie (cancro colorato o altro) dovrà sempre comportare l'immediata sospensione dei lavori di potatura.

Potatura di risanamento

Si effettua per eliminare parti di pianta che presentano alterazioni di natura infettiva e che possono divenire possibili focolai di contagio. Di norma prima di effettuare gli interventi occorre effettuare una diagnosi fitopatologica accurata e le conseguenti operazioni di cura da affidare a personale specializzato e dotato di attrezzature apposite.

Art. 18- Difesa fitosanitaria

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è obbligatoria la lotta, previa comunicazione all'Ufficio tecnico, a:

- Processionaria del Pino (D.M. 20/05/26)
- Cancro colorato del Platano (D.M. 03/09/87 n.412)
- Colpo di fuoco batterico (D.M. 27/03/1996)
- Ruga defogliatrice (*Hyphantria cunea* Drury).

A questo proposito, qualora fosse necessario intervenire con trattamenti, la lotta deve avvenire con metodi di tipo biologico. (*Bacillus thuringensis* var. *Kurstaki*).

Qualunque altro trattamento chimico in ambiente urbano è vietato, salvo casi gravi e documentati dall'Ufficio Tecnico per prevenire l'insorgenza di malattie parassitarie.

NORME TECNICO COMPORTAMENTALI

I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso affollamento di persone nelle strade e cortili circostanti e comunque dopo essersi accertati che, nel raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici.

I presidi sanitari, quali fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc. devono essere scelti tra quelli a bassa tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli utili alla vita delle piante.

I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti solo dopo aver provveduto a sfalciare le eventuali specie erbacee fiorite sottostanti, così da non sopprimere insetti utili, quali le api e gli altri insetti selvatici che le impollinano.

E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano. Il rilascio dell'autorizzazione all'eccezionale utilizzo di tali presidi, non libera il richiedente dall'obbligo di informare preventivamente i vicini e dall'obbligo di apporre idonei cartelli indicatori.

NOTE:

Da alcuni anni particolare attenzione è stata rivolta ai platani in quanto oggetto di possibili attacchi della *Ceratocystis fimbriata*, agente patogeno del *cancro colorato* del platano. L'infezione, particolarmente contagiosa, costituisce una seria minaccia per i platani esistenti nei parchi, nei giardini e nelle alberate comunali.

A tal proposito il decreto ministeriale n. 412 del 3 ottobre 1987 impone la lotta obbligatoria contro tale parassita. Vengono riportati di seguito alcuni articoli di tale decreto:

- art. 4 - Le piante ritenute infette, comprese quelle immediatamente adiacenti, saranno abbattute, distrutte ed eliminate a spese dei proprietari, con relativa estirpazione, ove possibile, delle ceppaie sotto il controllo degli Osservatori delle malattie delle piante o uffici regionali competenti....(omissis). Inoltre dovrà essere distrutta sul posto la segatura di risulta, nonché disinfettato il terreno circostante, la ceppaia con appropriate sostanze anticrittogamiche.
- art. 5 - Al fine di evitare il diffondersi della malattia, tutte le operazioni di potatura dovranno essere eseguite solamente nei casi indispensabili, e comunque nei periodi freddi dell'anno, iniziando dalle zone sane e procedendo verso l'epicentro della zona infetta, disinfettando man mano le superfici di taglio con prodotti appropriati e, da pianta a pianta, gli attrezzi di potatura.
- art. 6 - In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei proprietari, conduttori a qualunque titolo, di terreni in cui vi siano platani affetti dalla malattia, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale. "

Parimenti alla lotta contro il *cancro colorato* del platano, il decreto ministeriale del 20 maggio 1926 e il decreto ministeriale del 12 febbraio 1938 impongono la lotta obbligata contro la *processionaria del pino*, *Thaumetopea pityocampa*. Il metodo di lotta più appropriato prevede l'asportazione dei nidi del parassita nel periodo invernale mediante l'eliminazione del ramo. La risulta dovrà poi essere bruciata a breve termine. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici competenti dell'Assessorato all'Ambiente, nonché a quelli preposti della Regione.

Art. 19 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui agli articoli del presente regolamento. All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti. Le presenti norme sono finalizzate alla protezione e difesa della vegetazione presente nelle aree di cantiere, pubbliche e private e nelle loro immediate vicinanze, per la protezione dell'elemento vegetale - dall'apparato radicale alla parte aerea - a garanzia della sua sopravvivenza.

A- Difesa delle superfici vegetali

a.1 Per impedire danni da costipamento o altro, provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno metri 1,80. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo. È fatto assoluto divieto di addossare materiale di qualsiasi tipo sul manto di copertura vegetale, sulle aiuole, alla base o contro il tronco degli alberi.

a.2 Eccezionali deroghe possono essere concesse dai competenti Uffici comunali sentito il parere della G.C. e di un tecnico competente, in presenza di stato di necessità e di adeguate misure di protezione fisica del tronco e di opere di difesa contro il costipamento del terreno del tipo di quelle descritte nel successivo punto. Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi e per gli eventuali trattamenti antiparassitari o altro.

a.3 Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m 5,00 dalla chioma di alberi e cespugli. Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m 20,00 dalla chioma di alberi e cespugli.

B- Difesa degli alberi

b.1 Per la difesa contro danni meccanici come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione che coinvolga la superficie del suolo attorno alla base per un raggio non inferiore al doppio della loro altezza. L'intervento ottimale consiste nel recintare tali aree da proteggere con rete metallica alta almeno m 1,80. Ove ciò si rivelasse inattuabile, la recinzione dovrà comprendere almeno la proiezione a terra della chioma degli alberi con un raggio mai inferiore a m 1,50. Lo spazio immediatamente soprastante ed addossato alla recinzione dovrà essere accuratamente tenuto libero. Tutta la restante area compresa in un raggio di almeno due volte l'altezza degli alberi ed esterna alla recinzione dovrà essere adeguatamente protetta dal costipamento mediante la stesura di uno strato di pacciamatura vegetale, di lastre di lamiera o di un geotessuto. Se per insufficienza di spazio - a giudizio della Direzione dei Lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamicatura composta di tavole di legno alte almeno m 1,50, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

b.2 I rami inferiori che pendono in profondità devono essere legati - secondo le possibilità - verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale soffice quale gomma o juta. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati od ai margini del bosco, e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti - se richiesto dalla specie - mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con juta.

C- Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricarica del terreno

c.1 Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di aerazione vanno realizzati con uno strato drenante in materiale adatto (ad es. ghiaia, pietrisco) di spessore di cm 15-20 preferibilmente percorso da tubi perforati disposti radialmente e collegati con la nuova superficie mediante tubi verticali di aerazione.

Ove l'area di ricarica sia molto estesa, l'operazione va effettuata attorno all'albero per un raggio uguale a 1,5-2 volte la sua altezza. Se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori (per particolare sensibilità della specie vegetale, notevole entità della ricarica o altro), si deve circondare la base del tronco con un pozzo realizzato in pietra a secco di profondità identica allo spessore della ricarica del terreno e di diametro non inferiore a m 1,50.

c.2 Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione. Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

D- Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del terreno

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno m 2,00 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare il più possibile la rete delle radici sottili.

E- Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata

e.1 A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola, gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a m 3,00 per alberi di media e buona grandezza.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m 1,50 con alberi aventi apparato radicale profondo e a m 2,00 con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Per esemplari di speciale pregio o di dimensioni eccezionali, possono essere richieste distanze superiori ai m 5.00.

e.2 Per scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, per arrecare il minor danno possibile agli alberi dovranno essere adottate particolari attenzioni di scavo (esecuzione a mano, rispetto delle radici portanti, impiego di attrezzature particolari come spingitubo ecc.) o impiegati adeguati accorgimenti a protezione delle radici sotto il diretto controllo dei tecnici comunali.

Non potranno essere recise radici importanti con diametro superiore ai cm 5. La Direzione Lavori può, in caso di assoluta indispensabilità, autorizzare il taglio di radici di dimensioni superiori. In ogni caso le radici non potranno essere strappate ma dovranno essere asportate con taglio netto (effettuato con

motosega o cesoie) e si dovrà provvedere alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio con anticrittogamici e con balsami cicatrizzanti che devono essere lasciati asciugare per almeno due ore. Le radici devono inoltre essere protette contro la disidratazione e contro il gelo.

F- Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano, ad una distanza non inferiore a m 3,00 dal tronco, per uno spessore di circa cm 50 a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e a una profondità di almeno m 0,30 sotto il fondo della fossa stessa e non superiore a m 2,50.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto (con motosega o cesoie), da ricoprire subito con anticrittogamici e balsami cicatrizzanti che devono essere lasciati asciugare per almeno due ore. Le radici non possono in ogni caso essere strappate. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui vengono assicurati una tela di sacco o assi di legno.

Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da compost, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero - se necessario - deve essere adeguatamente ancorato.

G - Difesa delle radici degli alberi in caso di costruzione di murature

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m 2,00 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti con distanza non inferiore a m 1,50 uno dall'altro.

H- Difesa delle radici degli alberi in caso di transito concentrato di veicoli

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa a meno di m 2,00 attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm 20, sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

I- Difesa degli alberi in caso di posa di pavimentazioni impermeabili

In presenza di pavimentazioni rigide ed impermeabili dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un diametro di almeno m 2,00 per le specie di grande sviluppo, di m 1,50 per quelle a sviluppo medio e di m 1,00 per le specie a sviluppo limitato.

Quest'area - tenuta libera per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e conservazione e per impedire il rapido deterioramento della pavimentazione - può essere tenuta a cielo aperto, protetta con grigliati di qualche tipo o munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni dell'albero a maturità. La permeabilità della superficie deve in ogni caso essere interrotta con fori di aerazione per un'area avente raggio non inferiore a 1,5 volte l'altezza dell'albero, e la pavimentazione deve essere posata su di uno strato drenante di spessore adeguato.

Tutti questi accorgimenti devono essere presi sia che si tratti di pavimentazioni temporanee per operazioni di cantiere sia - e a maggior ragione - che si tratti di opere di sistemazione definitive coinvolgenti alberi già presenti in sito.

L- Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse

I.1 L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione e di alimentazione di corpi illuminanti dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali ed alle loro naturali capacità di sviluppo future, sottomettendosi a quanto previsto nei precedenti capoversi.

Nella richiesta di installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) dovranno essere indicati gli ingombri in altezza e si dovrà verificare che questi - oltre a quanto sopra - non ledano l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo.

I.2 Solo nel caso dell'esecuzione di opere di vitale importanza e in mancanza di realistiche possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili, gli alberi interferenti con i lavori possono essere rimossi e trasferiti a cura ed a spese del richiedente o abbattuti su autorizzazione dei competenti Uffici comunali.

I.3 Nella richiesta di installazione di manufatti di cantiere fissi o semifissi - con speciale riguardo per punti di vendita o di ristoro - su superfici a verde, dovranno essere specificati gli interventi di salvaguardia dell'impianto vegetale esistente, soprattutto in relazione alle fonti di calore ed allo scarico delle acque di lavaggio.

In questi casi non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi e la coltivazione in vaso di essenze portatrici di malattie o ritenute incompatibili con i caratteri ambientali locali.

Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi ritenuti necessari: ogni eventuale rimozione di materiali sarà comunque a carico del titolare.

M- Responsabilità

m.1 Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati secondo le tabelle di danno previste dal presente regolamento e imputati all'impresa esecutrice dei lavori.

m.2 La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata da lavori eseguiti all'insaputa o comunque non concordati con l'Autorità comunale rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

m.3 Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata.

A garanzia di quanto sopra e per casi particolari, potrà essere richiesto all'esecutore delle opere un congruo deposito cauzionale.

Art. 20 - Danneggiamenti

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli art.635 e 734 del Codice Penale.

A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a metri 0,20.

E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune; tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato nel presente regolamento.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamate le tabelle di danno del presente regolamento (Allegato A).

Art. 21 - Sostituzione degli alberi nelle aree pubbliche e private

Nel caso in cui lo spazio sia sufficiente, gli alberi abbattuti o compromessi in modo irreparabile da lesioni dovranno essere sostituiti. Tale sostituzione potrà essere revocata nel caso in cui il nuovo albero possa provocare danni alla stabilità di fabbricati o di infrastrutture.

Spetterà all'Ufficio tecnico comunale e alla G.C. decidere le modalità di sostituzione degli alberi previo parere di un tecnico. Per tali pareri ci si dovrà invece rivolgere a tecnici abilitati (dottori agronomi e forestali, periti agrari e agrotecnici, a seconda delle rispettive competenze).

Art. 22 - Filari e piantate.

Gli interventi effettuati su filari e piantate localizzati in zone agricole, con particolare valore ambientale e paesaggistico, dovranno essere finalizzati esclusivamente alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche. I progetti di ripristino della vegetazione esistente dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata.

Art. 23 - Sistema della vegetazione diffusa nel territorio extra-urbano.

1 - Il sistema della vegetazione diffusa, comprendente le siepi, i macchioni arbustivi, i viali alberati, i filari, le alberature di pregio isolate, conformemente a quanto disposto dalle Norme di Attuazione del vigente P.R.G., in riferimento all'intero territorio extra-urbano, è sottoposto a tutela assoluta.

2 - Per tale sistema valgono prescrizioni di vincolo e di tutela assoluta; sono ammessi esclusivamente interventi di pulizia e sostituzione delle piante naturalmente deperite, con obbligo di ripiantumazione di specie uguali a quelle preesistenti se in filare, oppure autoctone in tutti gli altri casi, ferme restando le esigenze di garantire la sicurezza stradale.

Sono ammessi gli interventi di abbattimento di alberature esotiche ed infestanti a condizione che le stesse siano sostituite con specie autoctone.

3 - Gli interventi riguardanti il sistema della vegetazione diffusa, ivi compreso l'abbattimento di alberature esistenti, con la sola eccezione delle normali attività selvicolturali, di pulizia e degli interventi su impianti di arboricoltura da legno, sono consentiti solo previo rilascio di formale autorizzazione. Tale procedura non prevede l'istituto del silenzio-assenso.

4 - Tutte le alberature abbattute devono essere, di norma, sostituite. Qualora la sostituzione in loco sia impossibile, le piante potranno essere messe a dimora in località indicata dall'Amministrazione.

5 - La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale, allegata in calce al presente Regolamento (Allegato D)

6 - Gli alberi e gli arbusti abbattuti in assenza della prescritta autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente sostituiti, a cura e spese dell'autore dell'intervento. A tal fine si dovrà far ricorso, di norma, e salvo quanto disposto al precedente comma 2, alle specie autoctone.

Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 3 metri ed una circonferenza, a cm100 di altezza, non inferiore a cm 16/18. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a cm.24. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

7 - Le capitozzature degli alberi, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco e delle branche primarie fino in prossimità di questo, sono considerate, agli effetti del presente Regolamento, alla stregua di interventi di abbattimento, per l'effetto distruttivo che esse hanno sulle piante, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui in seguito.

8 - Sono esclusi dalle presenti norme gli interventi connessi alle normali pratiche colturali agronomiche.

Art. 24 - Salvaguardia delle zone a destinazione agricola

Divieto di incendio e diserbo chimico delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte, argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline, allo scopo di eliminare l'erba e le canne. Sono ammessi e consigliati gli interventi di sfalcio e triturazione. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli che potranno anche essere bruciati, assieme alle patate, nel rispetto delle normative vigenti. Al di fuori di quanto sopra specificato è vietata la combustione di materiale plastico ed elastomerico di qualsiasi origine quali gomme, teloni di plastica, contenitori di fitofarmaci

Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalcati dai frontisti, anche per la parte comunale il materiale di risulta deve essere raccolto per non compromettere il defluire delle acque.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Art. 25 - Salvaguardia di specchi d'acqua e pozzi

Gli specchi d'acqua, i pozzi in muratura e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti, oppure per i casi previsti dal seguente comma .

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

La chiusura degli specchi d'acqua e dei pozzi in muratura per motivi diversi da quelli igienico-sanitari deve essere considerata eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, comporteranno un risarcimento ambientale, oppure un miglioramento ambientale inteso in termini di aumento della diversità biologica del sistema.

E' tassativamente vietato lo scarico di rifiuti e liquami di qualsiasi genere negli specchi d'acqua e nei pozzi.

Gli invasi artificiali di nuova realizzazione per scopi vari: allevamento, pesca sportiva, irrigazione devono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo più naturale possibile mediante la piantumazione, presso le sponde, di vegetazione storicamente tipica delle zone umide.

In particolare:

Il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovrà essere delimitato con siepe viva; eventuali recinzioni di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti;

Le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale;

Presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovrà venire mascherata con fila continua di arbusti.

Art. 26 - Salvaguardia di fossati, corsi d'acqua, aree umide e lacustri delle "piantate", dei corridoi ecologici e aree di riequilibrio ecologico (ARE)

E' vietato tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Viene fatta esclusione per gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Salvaguardia delle siepi e dei boschetti

Siepi e boschetti devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento, la loro estirpazione, fatta eccezione per i giardini domestici e le aree cortilive, nel qual caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei boschetti con interventi che, comunque, ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Al fine di facilitare la diffusione di siepi e boschetti, l'Amministrazione comunale mette annualmente e gratuitamente a disposizione dei facenti richiesta, il materiale vegetale (specie arboreo-arbustive) necessario al loro reimpianto.

Le piantate, i corridoi ecologici, le aree di riequilibrio ecologico (ARE) devono essere salvaguardate.

Pur essendo assimilabili a colture agricole semi-specializzate, tutte le opere inerenti a queste aree dovranno essere autorizzate, sia la manutenzione che l'abbattimento possono avvenire solo a seguito di autorizzazione comunale e secondo precisi criteri di protezione della flora.

Art. 27 - Salvaguardia DEGLI ALBERI DI PREGIO segnalati

Le alberature catalogate e di cui all'allegato C dovranno essere conservate e salvaguardate in quanto elementi fondamentali del territorio.

Gli esemplari individuati nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente regolamento.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

TITOLO 4°

Regolamentazione degli interventi nell'ambito delle aree a verde

Art. 28 - Classificazione degli elementi vegetali

Si riconoscono all'interno del territorio comunale i seguenti elementi di arredo vegetale:

- alberate nel tessuto urbano;
- alberate nelle zone periferiche e lungo strade extraurbane;
- piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi con specie ad alto fusto;
- piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi con specie arbustive, tappezzanti ed erbacee;
- barriere vegetali, siepi;
- piantagioni sulle rive lacustri e lungo i corsi d'acqua;
- rimboschimenti e forestazione urbana;
- prati.

Il Comune ha provveduto alla stesura di un completo inventario del verde pubblico che ha censito il materiale vegetale presente nei parchi urbani, le alberate stradali, i filari, le rive arborate, i boschi, le fasce arboree, i prati stabili naturali, i biotopi (anche quelli dovuti all'opera dell'uomo) e ogni altro elemento vegetale avente rilevanza.

Sono in particolare censiti in dettaglio tutti gli alberi e gli arbusti di particolari caratteristiche da assoggettare a tutela.

Saranno altresì accertate le condizioni statiche e fitosanitarie degli alberi.

L'inventario e gli accertamenti conseguenti avrà carattere di continuità, aggiornabilità e informatizzazione.

Art. 29 - Norme per gli interventi edilizi

A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelle esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal PRG e dal presente Regolamento.

B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".

C) Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna, secondo gli allegati F e G. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc.

D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art.10 della L.R. 26.04.90, n° 33.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste, purché nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

E) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto, nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto esecutivo delle aree destinate a verde pubblico e privato ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato; si potranno prevedere distanze d'impianto dai confini tra le proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile, purché gli interventi di sistemazione del verde siano contestuali per ogni lotto.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.

F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno indicativamente essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta.

Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta.

G) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt.5,00 e avere ad un metro dal colletto una circonferenza inferiore a cm 18.

H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli articoli specifici del presente Regolamento.

Art. 30 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane.

Scelta delle specie: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" (Allegato D) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

2) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle specie: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" (Allegato D) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 20% di specie del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

3) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle specie: alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3".(Allegato D). Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

4) IMPIANTI SCONSIGLIATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" (Allegato D) è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché dette specie tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Art. 31 - Definizione e normativa per l'impianto degli elementi vegetali

Gli alberi e gli arbusti dovranno avere portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto o dall'impiego previsto.

Le principali caratteristiche di riferimento che - come da norma DIN/916 - dovranno essere previste anche in Elenco Prezzi sono le seguenti:

- altezza dell'albero;
- altezza dell'impalcatura;
- circonferenza del fusto a 1 metro da terra;

- diametro della chioma;
- numero dei trapianti (ove necessario);
- numero dei rami (per gli arbusti).

Partendo dallo studio dei principali dati ambientali disponibili per il territorio interessato, è stato redatto **a titolo di esempio un elenco di specie arboree e arbustive, autoctone e naturalizzate**, adatte all'impiego nell'ambito comunale. Inoltre si riporta un elenco di specie che, pur non appartenendo alla flora tipica, possono essere validamente impiegate in città per le loro caratteristiche di adattabilità all'ambiente urbano .

A titolo indicativo si indicano di seguito gli alberi e gli arbusti più indicati per i vari tipi di impiego sul territorio comunale, con le relative caratteristiche qualitative e sesti di impianto.

A Alberate nel tessuto urbano

Elementi vegetali a sviluppo lineare

lungo gli assi stradali del tessuto edificato

con funzioni igienico-sanitarie, estetiche e ricreative.

A. 1 Specie da mettere a dimora con altezza di m 5,00-6,00, circonferenza cm 20-25, trapiantate almeno 3 volte, distanziate di almeno m 2,00 dai cordoli dei marciapiedi e m 6,00 dagli edifici:

Specie	H piante a maturità (m)	Sesto d'impianto (m)
Acer platanoides e pseudoplatanus	20-25	10-15
Celtis australis	10-15	10-12
Fraxinus excelsior	20-30	13-15
Platanus acerifolia	20-30	13-15
Quercus robur	10-15	8-10
Sophora japonica	20-30	12-15
Tilia cordata	20-24	12-15
Tilia platyphyllos	20-25	15-18

A.2 Specie da mettere a dimora con altezza di m 4,00-5,00, circonferenza cm 20-25, trapiantate almeno 1 volte distanziate almeno m 3,00 dagli edifici e di almeno m 1,50 dai cordoli dei marciapiedi:

Specie	H piante a maturità (m)	Sesto d'impianto (m)
Acer campestre	15-20	10-12
Acer platanoides «columnare»	10-15	4-5
Acer platanoides «globosum»	15-20	8-10
Albizzia julibrissin	10-12	6-8
Carpinus betulus «fastigiata»	10-12	6-8
Fraxinus ornus	15-20	10-12
Liquidambar styraciflua	15-20	8-12
Prunus cerasifera	7-8	5-6
Quercus petraea «columnaris»	10-15	6-7
Robinia pseudoacacia «umbraculifera»	5-6	3-4

A.3 Specie adatte ad **alberature nei parcheggi**, da impiantare con altezza di m 3,00-5,00, circonferenza cm 20-25, trapiantate almeno 2 volte, e con una densità minima di almeno un albero ogni 8 posti macchina:

Specie	H piante a maturità (m)	Sesto d'impianto (m)
Acer campestre	15-20	10-12
Acer platanoides	15-20	10-12
Albizzia julibrissin	10-12	6-8
Carpinus betulus fastigiata	10-12	3-4
Celtis australis	10-15	10-12
Corylus colurna	8-10	6-8

Fraxinus ornus	8-10	8-10
Quercus robur «fastigiata»	20-25	5-6

B Alberate nelle zone periferiche e lungo le strade extraurbane

Elementi vegetali a sviluppo lineare, disposti lungo gli assi stradali periferici costituenti corridoi verdi di penetrazione o cinture verdi intorno all'abitato, che svolgono un'importante funzione di ricucitura della tessitura vegetazionale fra paesaggio urbano ed extraurbano.

Specie da mettere a dimora con altezza di m 5,00-6,00, circonferenza cm 20-25, trapiantate almeno 2 volte:

Specie	H piante a maturità (m)	Sesto d'impianto (m)
Acer campestre	15-20	8-12
Carpinus betulus	15-20	6-8
Celtis australis	20-25	12-15
Fraxinus excelsior	20-30	13-15
Platanus acerifolia	20-30	13-15
Populus alba	20-30	12-13
Populus nigra pyramidalis	30-35	6-8
Populus tremula	20-25	12-15
Quercus robur «fastigiata»	20-25	5-6
Salix alba	15-20	8-10
Tilia cordata	20-25	12-15

C Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie ad alto fusto

Elementi disposti all'interno di aree a verde di cui costituiscono la trama vegetale principale con funzione igienico-sanitaria, estetica, ornamentale e ricreativa.

L'inserimento fra esemplari di uno stesso gruppo deve tener conto della dimensione della chioma a maturità evitando, che la zona di sovrapposizione superi 1/3 dell'intera estensione.

Specie indicative da mettere a dimora con altezza di m 5,00-7,00, circonferenza cm 20-25 o 30-35, trapiantate almeno 2 volte:

Specie	H piante a maturità (m)	Sesto d'impianto (m)
Acer campestre	15-20	8-12
Acer platanoides e pseudoplatanus	15-20	10-12
Cedrus deodara	20-30	15-20
Celtis australis	20-25	12-15
Fagus sylvatica	20-30	15-18
Ginkgo biloba	20-30	10-12
Magnolia grandiflora	15-20	7-8
Quercus robur	30-35	15-18
Tilia cordata	15/20	8-12

D Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini, parchi di specie arbustive, tappezzanti ed erbacee

Elementi disposti all'interno di aree a verde a completamento della trama vegetale principale con funzione igienico-sanitaria, estetica, ornamentale e ricreativa. L'inserimento dei gruppi deve essere pianificato con adeguato supporto progettuale e non deve risultare casuale.

La distanza fra esemplari di uno stesso gruppo deve tener conto della dimensione dell'esemplare adulto, evitando di dover procedere a successivi diradamenti, pur valutando, all'occorrenza, le

esigenze del pronto effetto. Ove le aiuole sono continue, queste debbono venire obbligatoriamente pacciamate con telo antiradice e corteccia di pino o lapillo lavico.

E Barriere vegetali, siepi

Elementi vegetali a sviluppo lineare con funzioni diversificate (mascheramento, arredo, barriera antirumore e antipolvere, omogeneizzazione dei margini edificati, funzione estetico-biologica, costituzione di habitat floro-faunistici).

L'inserimento delle barriere e delle siepi deve essere pianificato con adeguato supporto progettuale e non deve risultare casuale. I sestri di impianto variano a seconda della funzione e delle specie introdotte.

In particolare si distinguono:

E. 1 Barriere vegetali con funzione antirumore,

antipolvere e di omogeneizzazione dei margini edificati, sviluppo a moduli di m 12,00 x 5,00, distanza fra file m 1,00, distanza sulle file m 1,50

costituite da arbusti di altezza cm 60-80 in zolla e/o contenitore e da piantine forestali di altezza m.1,25-1,50 in fitocella, secondo le seguenti quantità:

ARBUSTI	
Cornus mas, sanguineum	nr. 4
Corylus avellana, Crataegus, sambucus nigra	nr. 5
Euonymus europea	nr. 6
Ligustrum vulgaris	nr. 5
Prunus spinosa	nr.6
Viburnum lantana, ilex aquifolium	nr. 6
PIANTE FORESTALI	
Acer campestre, Quercus robur, Celtis australis, Carpinus betulus, Salix, Populus, Alnus glutinosa, Fraxinus ornus	nr.10

E.2 Siepi con funzione di mascheramento,

costituite da una o più specie arbustive, con esemplari di altezza cm 60-80 in zolla e/o contenitore, larghezza variabile da m 1,00 a m 2,00.

Distanza su file:	
1 pianta x m 0,50	Carpinus betulus Corylus avellana Ilex aquifolium Cornus sanguinea Cornus mas Crataegus Frangus alnus
1 pianta x m 1,00	Laurus nobilis Ilex aquifolium
3 piante x m 1,00	Berberis spp. Cotoneaster spp. Prunus spinosa Crataegus oxyacantha, monogyna Carpinus betulus (in forma obbligata) Pyracantha coccinea

F Piantagioni sulle rive lacustri e lungo i corsi d'acqua

Gli elementi vegetali da impiegare nei rinverdimenti di questi ambiti dovranno essere adatti a vivere in terreni in parte sottoposti a variazioni stagionali della falda superficiale e comunque ricchi di umidità.

Verranno preferite le specie autoctone poiché queste porzioni di territorio meglio si prestano ad assumere caratteri naturaliformi e a svolgere funzioni di raccordo vegetazionale fra il tessuto periferico, collegato con gli spazi agricoli aperti, e le aree a verde della città.

F. 1 Specie da mettere a dimora con altezza di m 3,00- 5,00, trapiantate almeno 2 volte:

Alnus glutinosa
Elaeagnus
Populus alba
Fraxinus excelsior
Populus nigra
Populus tremula
Salix alba

F.2 Specie da mettere a dimora con altezza di m 2,00, trapiantate almeno 1 volta:

Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Elaeagnus
Prunus padus
Salix purpurea
Salix viminalis
Salix capraea
Ulmus campestris

G Rimboschimenti

Sistemi vegetali per la copertura di terreni marginali per i quali si prefiguri una successiva trasformazione in spazi ricreativi.

L'attuazione dei rimboschimenti deve essere pianificata con adeguato supporto progettuale e non deve risultare casuale.

In particolare va progettato in modo differenziato l'impianto delle specie al bordo e all'interno del bosco. Infatti lungo tutto il margine del bosco si adotterà lo schema riportato per le barriere vegetali, impiegando quindi soprattutto specie del sottobosco che avranno lo scopo di chiudere e proteggere l'interno. Queste specie sono a crescita rapida e piantate a sesti più fitti in modo da svolgere anche funzioni protettive dalle polveri, dai rumori e da barriera visiva.

Per la parte interna invece si impiegheranno specie diverse con sesti di impianto più radi e con prevalenza di alberi ad alto fusto.

Tali sistemi vengono impiantati con l'impiego di specie autoctone e moduli di m 15,00 di larghezza x m 12,00 di lunghezza, distanza sulla fila m 1,00, con piantine forestali di altezza m 1,25-1,50.

A titolo orientativo si indicano le seguenti specie:

Acer platanoides, pseudoplatanus , campestre	nr. 8
Alnus glutinosa	nr. 9
Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia	nr. 8
Crataegus monogyna	nr. 3
Fraxinus excelsior	nr. 6
Prunus avium, Corylus avellana	nr. 3
Quercus robur, Fraxinus ornus, Quercus cerris	nr. 17
Malus sylvestris, sambucus nigra	nr. 6
Tilia cordata	nr. 3
Ulmus campestre, populus nigra	nr. 6

H Prati

h.1 Superfici in ambito urbano o extraurbano destinate alla fruizione

prevalentemente ricreativa e all'attività ginnica.

La destinazione a prato di determinate superfici deve essere pianificata in funzione dei reali fabbisogni e può costituire un primo intervento di rinverdimento da integrarsi con piantagioni successive.

Preliminare all'impianto dei tappeti erbosi, è la conoscenza della struttura fisica del suolo e della determinazione dei componenti chimici fondamentali per la vita vegetale.

È poi necessario prevedere una corretta integrazione tramite concimazione chimico-organica degli elementi mancanti, fatta in presemina e con concimi a lenta cessione.

Importante è poi la cura successiva, che deve essere graduata rispetto al tipo di prato che si vuole ottenere.

h.2 Per i prati ornamentali e per quelli aventi funzioni strettamente decorative

è indispensabile prevedere un impianto di irrigazione fisso ed a scomparsa che assicuri nella stagione estiva un adeguato apporto idrico.

Per i prati ricreazionali, che occupano la maggior parte della superficie degli spazi a verde pubblico, occorre prevedere il possibile grado di calpestio a cui saranno sottoposti, per poi orientare di conseguenza le scelte progettuali preliminari e le successive manutenzioni.

Una speciale attenzione dovrà essere posta anche a quelle aree a prato di solito collocate marginalmente lungo le arterie stradali o nelle scarpate non accessibili, che possono essere adeguatamente inserite nel paesaggio con operazioni adatte a restituire una adeguata copertura erbacea ed a fornire integrazioni nutritive mediante tecniche impiegate su estese superfici, quali l'idrosemina.

h.3 I tipi di miscugli di specie erbacee, che verranno impiegati dovranno essere scelti in rapporto alla risultanza delle analisi chimico-fisiche del suolo e all'utilizzo finale di ogni singola area.

I Area di pertinenza delle alberature

Per garantire il regolare sviluppo delle chiome e degli apparati radicali, a ogni pianta di alto fusto e a ogni ceppaia è attribuibile un'area di pertinenza, intesa quale area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero o della ceppaia, secondo il seguente schema:

diametro della pianta o della ceppaia (cm)	Raggio dell'area di pertinenza (m)
15/30	5
31/40	6
41-50	7
51/60	8
61/70	9
71-80	10
81-90	11
91-100	12
+ 100	13

i.1 La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

i.2 In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente l'osservanza di pertinenze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando, venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale.

Art. 32 - Messa a dimora delle piante ad alto fusto

Tutte le alberature fornite per l'amministrazione pubblica dovranno essere fornite esclusivamente in zolla o contenitore.

Piante in zolla

Dovranno pervenire dal vivaio imballate a regola d'arte, con garanzia di essere state rinzollate nella primavera precedente al trapianto e con apparato radicale rinnovato e diffuso.

Nella messa a dimora occorre sciogliere le reti o i teli che avvolgono la zolla nella parte superiore per almeno 1/3 della sua superficie complessiva.

La buca di interro dovrà essere preparata in modo che abbia un'ampiezza almeno di una volta e mezzo superiore rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale e comunque mai di dimensioni inferiori a m 1.00 x 1.00 x h 1.20 per alberi di modeste dimensioni e m 1.50 x 1.50 x h 1.50 per alberi di buone dimensioni.

Se realizzata con trivelle, è bene evitare il compattamento delle pareti che dovranno, così come il fondo, essere opportunamente scassate per evitare un indesiderato «effetto vaso».

Sul fondo della buca dovrà essere posta sostanza organica ben matura che comunque non dovrà venire in contatto con le radici. Ove occorra, dovrà anche essere previsto uno strato drenante in ghiaia o altro.

Si dovrà incorporare solo terra sciolta priva di infestanti, e scheletro con aggiunta di terriccio o torba neutra e di concime minerale ternario.

Dopo il reinterro il terreno va leggermente compresso. In ogni caso le piantagioni dovranno essere periodicamente controllate al fine di individuare le eventuali fallanze e quindi operare le dovute sostituzioni.

L'ancoraggio avviene mediante l'impiego di uno, due o tre pali tutori scortecciati o tiranti, secondo gli schemi forniti dall'UTC.

Altri sistemi sono consentiti purché basati sui seguenti criteri fondamentali:

il palo tutore non deve in nessuna circostanza essere aderente al tronco;

la pianta non deve essere ancorata troppo rigidamente, deve poter oscillare ma evitare lo sfregamento del tronco e delle branche principali con i tutori;

il materiale utilizzato per l'ancoraggio non deve provocare ferite alla corteccia e deve essere periodicamente sostituito al fine di evitare strozzature del tronco;

il punto di ancoraggio va determinato in base alla flessibilità del tronco; in genere a cm 10 al di sopra del punto di flessione del tronco. I pali vanno tagliati all'altezza del punto di ancoraggio, in modo da non interferire con lo sviluppo della chioma;

i pali devono essere intatti alla sommità, in caso contrario la parte fessurata deve essere tagliata.

Al fine di facilitare le operazioni di approvvigionamento idrico, specie durante i primi mesi di impianto, è consigliabile interrare un anello di tubo di drenaggio intorno alle radici a opportuna distanza da esse, avendo l'accortezza di farlo sporgere per alcuni centimetri fuori dal terreno in modo tale che il personale possa infilarvi direttamente la manichetta per l'irrigazione.

Stoccaggio della terra di coltura

Il materiale proveniente dalle operazioni di scavo che deve essere temporaneamente stoccato va sottoposto alle seguenti attenzioni:

il materiale non deve essere movimentato in condizioni climatiche di caldo e aridità eccessivi;

il materiale deve subire il minor numero possibile di spostamenti: la condizione ottimale è costituita dallo stoccaggio in un solo sito;

il materiale deve essere stoccato in cumuli di dimensioni limitate la cui altezza non superi 1,30 m per i terreni sabbiosi e 1,00 m per quelli argillosi;

il materiale dovrebbe essere tenuto in stoccaggio per un periodo non eccessivamente lungo: un anno dovrebbe essere il periodo massimo;

i cumuli devono essere tenuti lontani da percorsi e aree di cantiere;

i cumuli devono essere protetti dall'erosione del vento e della pioggia e dall'esposizione eccessiva al calore solare mediante una adeguata copertura con zolle erbose, o pacciamatura, o con una semina di trifoglio.

Art. 33 - Manufatti di corredo in aree piantate

Qualora si eseguano piantagioni su superfici che successivamente debbono essere asfaltate o comunque pavimentate, occorrerà adottare particolari misure per la protezione degli alberi, oltre a quelle già descritte.

In particolare si formerà intorno al tronco un tornello con diametro non inferiore a 1,50 m, che andrà successivamente coperto con copritornello.

Il tornello può essere appoggiato direttamente al terreno. Nel caso di possibile costipamento eccessivo dovuto a calpestio sistematico o al passaggio di veicoli, è bene tenere il tornello (e il relativo copritornello) sollevato dal terreno mediante una struttura portante in muratura o con l'utilizzo di manufatti prefabbricati per fosse drenanti.

In ogni caso l'apparato radicale deve potersi estendere anche al di là della cassa di contenimento che si viene a creare, o disporre di un adeguato volume di terra di coltura. Questo non deve essere inferiore ai mc 10 per alberi di buone dimensioni e ai mc 15 per esemplari. Gli stessi valori valgono anche per gli impianti in contenitori, fioriere chiuse e in terreno urbano costipato e povero.

Per le alberate stradali e i filari, adeguato spazio per l'apparato radicale può essere reperito con scavi «a trincea» effettuati per la lunghezza dell'impianto.

Nel caso di alberi piantati in prossimità di pavimentazioni stradali, cordoli o marciapiedi, l'apparato radicale può arrecare ai manufatti danni che possono essere mitigati con la posa di barriere verticali infisse nel terreno per almeno 0,50 m.

Per evitare drasticamente tali inconvenienti, è bene eseguire l'impianto ad una distanza di almeno 1,20-1,50 m dai manufatti da proteggere, salvo diversa indicazione per impieghi particolari.

In caso di piantagioni prossime a parcheggi o comunque ad aree con transito veicolare, occorrerà proteggere il tronco con ripari anche prefabbricati appositamente predisposti.

Tali manufatti dovranno possedere requisiti di qualità e funzionalità idonei al contesto urbano. Il loro impiego deve integrarsi con le tecniche di messa a dimora e ancoraggio descritte nei precedenti articoli.

Qualora si renda necessario, si dovranno predisporre particolari impianti (di irrigazione e di aerazione dell'apparato radicale) per consentire alla pianta uno sviluppo ottimale pur in condizioni di impianto artificiale.

Art. 34 - Tutela e sviluppo del verde

Tutti gli interventi per nuovi impianti, di qualsiasi tipo e per rifacimenti anche parziali di impianti esistenti, che comportino piantagioni o abbattimenti di alberi di alto fusto e costruzioni architettoniche di qualsiasi tipo e dimensione (muri, pavimentazioni, pergole ecc.) e che rientrano negli ambiti di applicazione del presente Regolamento, sono soggetti ad approvazione da parte delle competenti Autorità comunali oltre che, naturalmente, da parte di altre Autorità eventualmente competenti per legge. Tutti i progetti presentati per richiesta di concessione dovranno essere redatti secondo le indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti, e sulla base di quanto prescritto dalle organizzazioni professionali interessate.

Nell' allegato G vengono riportati i requisiti di qualità della progettazione di aree verdi redatti dall'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio.

Nell' allegato F vengono riportate le descrizioni degli elaborati costituenti i progetti dei vari interventi possibili.

La conduzione di cantiere dei lavori dovrà poi essere completamente conforme alle indicazioni fornite dal presente Regolamento.

Per tutti i dettagli relativi la costruzione e la gestione delle aree verdi non contemplate dal presente Regolamento, si fa riferimento al «Capitolato speciale tipo per appalti di opere a verde » redatto dal UTC del comune di Brembate .

Art. 35 – Concessioni, autorizzazioni edilizie e DIA.

Tutti gli interventi soggetti a concessione edilizia che comportano un aumento della volumetria dell'edificio dovranno essere corredati di documentazione fotografica e planimetrie riportanti la localizzazione delle alberature esistenti.

L'ufficio tecnico comunale ,con l'ausilio e parere di esperti nominati dalla G.C., prescriverà le eventuali misure e procedimenti atti alla salvaguardia e potenziamento della vegetazione esistente.

TITOLO 5°

Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'amministrazione comunale

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ambiente o del responsabile del Verde Pubblico.

Art. 36 - Giardini e parchi di valore storico-ambientale.

Tutti gli interventi anche a carattere manutentivo straordinario da effettuarsi in parchi e giardini di valore storico-ambientale, dovranno essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia Integrata.

Art. 37 - Interventi di manutenzione sulla vegetazione.

Sulle alberature di pregio sono ammessi i soli interventi riferibili a pratiche di tipo fitoterapico effettuati secondo la vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 38 - Trattamenti antiparassitari

Previo tempestivo avviso, l'accesso agli spazi destinati a verde pubblico è vietato ogni qualvolta gli spazi stessi siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari.

L'Amministrazione utilizza, di norma, metodi di lotta biologica e/o integrata nei trattamenti da attuarsi nell'ambito dei parchi pubblici.

TITOLO 6°

Disposizioni riguardanti l'uso degli spazi a verde e regolamentazione d'uso dei parchi, dei giardini pubblici, delle *attività consentite e specifiche limitazioni d'uso delle aree verdi*

Art. 39 - Uso degli spazi verdi

1 - Gli spazi a verde sono riservati al gioco, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

2 - Le attività consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

- A) sosta e riposo;
- B) mobilità pedonale;
- C) mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti fermo restando che mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, etc., usati dai bambini di età inferiore ai sei anni, possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, anche sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
- D) gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni);
- E) gioco libero di tipo pesante (si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d);
- F) pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
- G) pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di due praticanti).

E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione.

Art. 40 - Classificazione delle aree destinate a verde pubblico

1 - Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di usabilità. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), del precedente art.39, risultano generalmente ammesse in tutte le aree destinate a giardino o a parco pubblico.

2 - Le attività di cui alle lettere e) - gioco libero di tipo pesante e g) - pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

3 - Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse.

Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.

4 - Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.

5 - Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.

6 - Nell'ambito delle aree pubbliche a bosco, le attività di cui al precedente art. 39, e con le limitazioni precisate al comma 2 del presente articolo, sono ammesse limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi non a consociazione naturale completa, ossia in assenza di sottobosco arbustivo.

7 - Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree verdi specificate nell'apposito elenco (allegato "E"), parte integrante del presente Regolamento.

Art. 41 - Destinatari

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

Art. 42 - Attività sottoposte a preventiva autorizzazione

Conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, ogni attività e ogni intervento che interessi il verde pubblico, è subordinato al rilascio di uno specifico atto di autorizzazione.

Sono, in particolare, assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni, anche temporanee, degli spazi adibiti a verde pubblico .

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere: chioschi, arredi, transenne, strutture pubblicitarie o per l'effettuazione di feste, banchetti, manifestazioni e simili.
- D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- J) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Copia dell'autorizzazione rilasciata deve essere conservata dal richiedente per poterla esibire agli incaricati della sorveglianza e controllo.

Art. 43 - Interventi prescritti

E' fatto obbligo :

- di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali.
- di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.
- di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica.
- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

Art. 44 - Deroghe

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

Art. 45 - Giochi

Gli esercizi e i giochi - come pattini e tavole a rotelle, bocce, etc. - che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico - sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

E' ammesso il gioco con aereo-modelli e aquiloni, è escluso tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.

E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, con esclusione dell'uso di ogni tipo di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.

Le attrezzature da gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

Art. 46 - Animali

I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini con deiezioni o altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti, negli spazi dei pubblici giardini, a tenere al guinzaglio i cani.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare oasi e aree destinate all'uso da parte di animali domestici (sgambatura cani) all'interno di zone verdi ampie ove gli spazi riservati agli animali stessi saranno limitati a percorsi preferenziali.

Art. 47 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi

In tutti gli spazi destinati a verde pubblico è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli a seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- motocarrozze per il trasporto di disabili;
- mezzi di soccorso;
- mezzi di vigilanza in servizio;
- mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;

- mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione o al rilascio di specifica autorizzazione;
- mezzi per attività di commercio ambulante, dotati delle prescritte autorizzazioni;
- mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, dotati delle prescritte autorizzazioni.

Art. 48 - Velocipedi

Biciclette e velocipedi in genere possono circolare, a passo d'uomo, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati, interni agli spazi verdi.

Art. 49 - Divieti espliciti

Negli spazi destinati a verde pubblico è tassativamente vietato:

- A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole e prodotti del bosco e del sottobosco, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
- D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova o rimuovere e danneggiare i nidi e le tane.
- E) Esercitare qualsiasi forma di attività venatoria, permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
- F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- G) Affiggere volantini e manifesti su alberi ed arbusti.
- H) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- I) Appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante, l'uso di supporti metallici.
- J) Danneggiare o imbrattare la segnaletica.
- K) Danneggiare o imbrattare giochi ed elementi di arredo.
- L) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- M) Gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere
- N) Scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza.
- O) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- P) Introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale, o dar da mangiare a quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati
- Q) Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi.
- R) Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi.
- S) Soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture.
- T) Usare qualsiasi mezzo a motore.
- U) Calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato in loco.

Art. 50 - Richiesta di occupazione e uso delle aree verdi

1 - Ogni richiesta di occupazione ed uso di spazi a verde pubblico deve essere corredata da:

- a) nominativo dell'Ente richiedente e nome della persona cui fare riferimento diretto;
- b) durata della occupazione richiesta;
- c) elencazione dettagliata delle attività previste e delle opere da collocare sull'area, nonché posizionamento esatto delle stesse;
- d) nel caso di attività che comportino produzione di rifiuti, impegno del richiedente ad effettuare la pulizia dell'area occupata al termine dell'iniziativa, usando come modalità di smaltimento dei rifiuti la raccolta differenziata.

2 - Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, che debbano essere posizionate su superfici a prato, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione, solamente qualora la loro durata non sia superiore a giorni 3 (tre).

3 - Il posizionamento delle strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste può essere autorizzato per periodi di durata superiore, solamente qualora le strutture stesse vengano ubicate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate.

TITOLO 7°

Disposizioni finali

Art. 51 - Rapporto con le associazioni

1 - L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

2 - Il Comune di Brembate nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Art. 52 - Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

1 - L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Brembate nonché dai soggetti individuati dall'art.13 della legge 24.11.1981, n.689.

2 - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO 8°

Norme giuridiche e finanziarie, regolamenti in contrasto, sanzioni

Art. 53 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1 - Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa, in conformità al disposto di cui all'Art. 23 – comma 8 dello Statuto Comunale, nella misura di cui all'all. A del presente regolamento.

2 - Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento, non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa, sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste .

3 - E' ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore, nella misura indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, previa contestazione dell'infrazione.

4 - Ai fini della riduzione in pristino o della valutazione dei danni alle alberature manomesse si rimanda all'allegato B che contiene disposizioni in merito al valore del patrimonio arboreo e del verde cittadino.

Art. 54 - Sanzioni amministrative

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con sanzioni amministrative stabilite con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 23 – comma 8 dello Statuto Comunale, purchè

non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente, nonché con le sanzioni previste dai Regolamenti comunali vigenti.

In caso di violazione al presente regolamento i trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative commisurate alla gravità del danno arrecato.

In particolare l'indennità sarà valutata dalla somma risultante dai valori dei seguenti elementi:

- A) vantaggio che il proprietario consegue con l'utilizzazione della superficie in seguito all'abbattimento dell'albero;
- B) costo degli alberi non collocati a dimora in sostituzione di alberi abbattuti;
- C) valore dell'albero danneggiato;
- D) danno ambientale.

Art. 55 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio, e il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico o a iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

Art. 56 - Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

Restano in vigore le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, anche se in contrasto col presente regolamento, fino all'approvazione di una specifica variante normativa.

Art. 57 - Norme giuridiche

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n°262 (artt. 892 e seguenti);

Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n°1398 (artt. 635 e 734);

Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n°285 (artt. 16, 17, 18 e 29) e successive modificazioni;

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 (artt. 26 e 27);

D.M. n°412 del 03.09.87 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);

D.M. del 20.05.26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);

Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;

Regolamento Comunale Edilizio;

Norme di Attuazione relative Piano Regolatore Generale;

Regolamento Comunale di Polizia urbana, rurale ed ambientale;

D.Lgs. 29/10/1999 n° 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'Art. 1 della L. 352/1997;

Regio Decreto n. 1357 del 1940 - Regolamento applicativo della Legge n. 1497 del 1939

Decreto Legge n. 312 del 27 giugno 1985 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Legge 431 del 1985 - Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge n 312 del 27 giugno 1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

Art. 635 Codice Penale - Danneggiamento:

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui (vedi arredi pubblici, o aiuole ecc.) è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con una multa fino a L. 600.000 (*).

La pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- con violenza alla persona o con minaccia;(Omissis);
- sopra opere destinate all'irrigazione;
- sopra piante di viti, di alberi o arbusti fioriferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, aree protette e/o vincolate. (Come previsto dal vigente regolamento e dagli strumenti urbanistici)

Art. 734 Codice Penale - Distruzione o deturpamento delle bellezze naturali:

"Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione delle autorità..., è punito con un'ammenda da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 (*)."

Art. 500 Codice Penale - Diffusione di una malattia alle piante o agli animali:

"Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale o che non provveda ad una adeguata manutenzione ed oculata gestione, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena della multa è da L. 200.000 a L. 4.000.000 (*)."

(*) - Per i progressivi aggiornamenti della multa originaria vd. la prima nota in calce all'Art. 246 Codice Penale. (N.d.R. - La nota è tratta dall'edizione del Codice Penale e norme complementari, a cura di G. Corso, Milano, Dott. A. Giuffrè, Editore, 1982)

Art. 892 Codice Civile - Distanze per gli alberi:

"Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi ad alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
- La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
- La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro."

Art. 893 Codice Civile - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

"Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine di terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente."

Art. 894 Codice Civile - Alberi a distanza non legale

"Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantate o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti."

Art. 895 Codice Civile - Divieto di piantare alberi a distanza non legale

"Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine."

Art. 896 Codice Civile - Recisione di rami protesi e di radici .

"Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvo però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi privati.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo ove sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto Art. 843."

Art. 898 Codice Civile - Comunione di siepi

"Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietari del fondo recinto, ovvero quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confini esistenti."

Art. 899 Codice Civile - Comunione di alberi

"Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o si trovano nella siepe comune, non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopoché l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio. "

Art. 2043 C.C.- Risarcimento per fatto illecito.

"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."

- Nel caso di capitozzatura non autorizzata dal competente Ufficio Comunale, verrà applicata la sanzione amministrativa nella misura di L. 500.000.
- Nel caso di più capitozzature non autorizzate dal competente Ufficio Comunale Pubblico, la stessa sanzione verrà moltiplicata per ogni esemplare arboreo capitozzato.
- Nel caso di morte dell'esemplare conseguente a lesioni volontarie provocate da capitozzi o altro, si applicherà la sanzione amministrativa equivalente all'abbattimento non autorizzato
- Nel caso di abbattimento di esemplare arboreo non autorizzato dal competente Ufficio Comunale, verrà applicata la sanzione amministrativa nella misura di L. 1.000.000.
- Nel caso di più abbattimenti non autorizzati la stessa sanzione verrà moltiplicata per ogni esemplare abbattuto.

Allegato "A"

Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi

Art.16 - Abbattimento e potature di piante in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato	
L'abbattimento di alberi situati in aree private in assenza della prescritta comunicazione ed autorizzazione	L. 500.000 (per ogni singola alberatura abbattuta)
Violazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione all'uso di presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano	L. 600.000
Violazione dell'obbligo, per l'impiego dei presidi sanitari I e II (fitofarmaci), di preventivo avviso dei vicini e preventiva apposizione di cartelli	L. 300.000
Violazione dell'obbligo di potatura di alberature, piante o arbusti qualora coprano o rendano comunque difficile la visione di segnali stradali, o invadano i marciapiedi	L. 200.000
Art.27 – salvaguardia degli alberi di pregio	
Abbattimento o deturpazione di alberi situati nel territorio ed individuati come alberi di pregio e in assenza della prescritta autorizzazione	L.1.500.000 (per ogni singola alberatura abbattuta o deturpata)
Art.39 - Accesso a parchi e giardini	
Art.42 - Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione	
Violazione dell'obbligo di esame preventivo da parte dell'Amministrazione comunale di qualsiasi progetto che interessi il verde pubblico, e la cui esecuzione comporti il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale	L. 500.000
Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati	L. 50.000
Art.45 - Giochi	
Effettuazione di esercizi o giochi, come pattini a rotelle, bocce etc. al di fuori degli orari e/o spazi consentiti	L. 50.000 (se al di fuori degli orari consentiti) o L. 100.000 (se al di fuori degli appositi spazi attrezzati)
Esercizio di aereomodellismo e/o automodellismo con prototipi dotati di motori a scoppio di qualunque tipo	L. 100.000
Utilizzo da parte degli adulti delle strutture per il gioco dei bambini non conforme alla salvaguardia delle strutture stesse	L. 100.000
Art.46 - Animali	
Violazione obbligo di provvedere immediatamente	

alla raccolta delle deiezioni canine	L. 100.000
Violazione obbligo di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini	L. 50.000
Art.47 - Veicoli a motore autorizzati nell'accesso negli spazi verdi	
Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore	L. 100.000 o L. 200.000 (se l'accesso e/o la circolazione avvengono all'esterno dei percorsi)
Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione	L. 50.000 o L. 100.000 (se il transito avviene sul verde)
art.48 - Velocipedi	
Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non motorizzati	L. 50.000
Art.49 - Divieti espliciti Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde	
Raccolta della vegetazione in assenza della prescritta autorizzazione	L. 100.000
Rimozione e danneggiamento di nidi e tane	L. 100.000
Cattura di animali selvatici	L. 100.000 (salvo che il fatto non costituisca reato)
Molestie ad animali selvatici	L. 100.000 (salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 727 c.p.)
Attività venatoria	si rinvia alla normativa speciale, statale e regionale
Affissione di volantini e manifesti sugli alberi	L. 50.000
Uso di alberi ed arbusti per strutture	L. 100.000
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta	L. 50.000
Scarico materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini	si rinvia alla legislazione vigente in materia
Danneggiamento o imbrattamento della segnaletica	L. 100.000 (imbrattamento) L. 200.000 (danneggiamento) salvo che il fatto non costituisca reato
Danneggiamento o imbrattamento giochi o elementi di arredo	L. 100.000 (imbrattamento arredi) L.200.000 (danneggiamento arredi) L. 200.000 (imbrattamento giochi) L. 400.000 (danneggiamento giochi) salvo che il caso non costituisca reato
Introduzione non autorizzata di animali selvatici	L. 100.000
Divieto di campeggio, pernottamenti	L. 500.000
Divieto di accensione fuochi	L. 500.000
Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite	L. 50.000
Sosta di veicoli a motore	L. 100.000 o L. 200.000 (se all'esterno dei percorsi)

	e rimozione degli stessi
Pulizia di veicoli o parti di essi	L. 70.000
Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto in loco	L. 50.000
Art.50 - Richiesta di occupazione e uso	
Violazione obbligo rimozione dei rifiuti dall'area verde occupata a seguito di iniziativa pubblica	L. 500.000

I danneggiamenti al verde pubblico sono sanzionati con la riduzione in pristino, ed il valore dell'alberatura manomessa sarà computata come previsto dall'allegato "B" al presente Regolamento.

Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della stessa disposizione saranno punite a norma dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n°689.

Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionate esplicitamente in questo allegato e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa saranno punite con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste all'art. 12 del Regolamento d'uso delle aree verdi di proprietà comunale, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

Allegato "B"

Disposizioni in merito alla valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino

Le tabelle inserite nel presente regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino, allo scopo di quantificarne l'entità del danno accertato e la conseguente contestazione di addebiti.

Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di Lire 200.000 e massima di Lire 20.000.000.

CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

Il valore dell'essenza arborea è ricavato moltiplicando tra di loro i sotto elencati indici di riferimento:

- A) indice di riferimento secondo la varietà e la specie;
- B) indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie;
- C) indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero;
- D) indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età.

A) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà, rilevato dall'elenco prezzi della CCIAA di Bergamo riferito all'anno e al trimestre in cui è stato causato il danno. Bisogna prendere in considerazione 1/10 del prezzo di vendita di una pianta la cui circonferenza del tronco a 100 cm. da terra sia di cm 12-14 (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da m 4 a m 4,50 (per le conifere).

B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico e le condizioni fitosanitarie

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,2 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, etc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, etc. così come indicati nel quadro esplicativo a seguito riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
0,2	Pianta senza valore
0,5	Pianta senza vigoria, ammalata
1,5	Pianta poco vigorosa giovane a dimora da meno di tre anni
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare
4	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, solitaria
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
6	Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5 esemplari
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filari
9	Pianta sana, vigorosa in gruppo da 3 a 5 esemplari
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

C) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona in cui è a dimora, rispetto al territorio cittadino. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia; il costo di impianto e le successive cure colturali sono infatti molto maggiori che per le zone periferiche. Anche in questo caso ci si avvale di coefficienti da 4 a 10, come dal quadro esplicativo sotto riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
4	Zone rurali
6	Periferia
8	Media periferia e frazioni
9	Media città
10	Centro storico

D) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a cm 100 da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel seguente quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

CIRCONFERENZA IN CM.	INDICE
Fino a 30	1
da 30 a 40	1,5
da 40 a 50	2
da 50 a 60	3
da 60 a 70	4
da 70 a 80	5
da 80 a 90	7
da 90 a 100	9
da 100 a 110	10
da 110 a 120	11
da 120 a 130	13
da 130 a 140	14
da 140 a 150	15
da 150 a 160	16
da 160 a 170	17
da 170 a 180	18
da 180 a 190	19
da 190 a 200	20
da 200 a 220	21
da 220 a 240	22
da 240 a 260	23
da 260 a 280	24
da 280 a 300	25
da 300 a 330	26
da 330 a 360	28

da 360 a 390	29
da 390 a 420	31
da 420 a 450	33
da 450 a 500	35
da 500 a 550	38
da 550 a 600	40
da 600 a 700	45

VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI - ARREDI

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni per ferite al tronco - scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

LESIONI IN % CIRCONFERENZA. TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

B) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

DISTANZA DAL TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Inferiore a mt. 1,50	90
Da mt. 1,50 a mt. 2,50	80
Da mt. 2,50 a mt. 3,50	70

C) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto A. Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, etc. ...) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

D) Danni agli arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Bergamo, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

Allegato "C"

PIANTE NATURALIZZATE O DI INTERESSE STORICO

Tablelle di riferimento per le piante oggetto di salvaguardia

Piante con diametro superiore a 10 cm	
Taxus baccata	Tasso
Ilex aquifolium	Agrifoglio

Piante con diametro superiore a 30 cm	
Acer campestre L.	Acero campestre
Acer platanoides	Acero riccio
Acer pseudoplatanus	Acero montano
Aesculus spp.	Ippocastano
Alnus glutinosa	Ontano nero
Carpinus betulus	Carpino bianco
Castanea sativa	Castagno
Cedrus Tutte le specie	Cedro
Celtis australis	Bagolaro
Fagus sylvatica	Faggio
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
Fraxinus ornus	Orniello
Juglans	Noce
Morus alba L.	Gelso
Morus nigra L.	Moro
Pinus Tutte le specie	Pino
Platanus Tutte le specie	Platano
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Populus x euramericana	Pioppo ibrido
Prunus cerasifera Ehrh	Mirabolano
Quercus robur	Quercia farnia
Salix Tutte le specie	Salice
Tilia Tutte le specie	Tiglio

Allegato "D"

Lista delle specie per nuovi impianti o sostituzioni

GRUPPO " 1 "

PIANTE AUTOCTONE CONSIGLIATE

Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale

ALBERI

Acer campestre L.	Acero campestre
Acer platanoides	Acero riccio
Acer pseudoplatanus	Ontano napoletano
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Ontano nero
Carpinus betulus L.	Carpino bianco
Celtis australis	Bagolaro
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
Fraxinus ornus	Orniello
Platanus acerifolia	
Juglans regia	Noce
Malus sylvestris	Melo selvatico
Malus sylvestris Miller	Melo selvatico
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Populus alba L.	Pioppo bianco
Populus nigra L.	Pioppo nero
Prunus avium L.	Ciliegio selvatico
Pyrus pyraeaster Borkh.	Pero selvatico
Quercus cerris	Cerro
Quercus petraea	Rovere
Quercus pubescens	Roverella
Quercus robur L.	Farnia
Salix alba L.*	Salice bianco -
Salix fragilis L.*	Salice fragile
Salix triandra L.*	Salice da ceste
Sorbus terminalis	Ciavardello
Taxus baccata	Tasso
Tilia cordata	Tiglio selvatico
Tilia platyphyllos	Tiglio
Ulmus glabra	Olmo montano
Ulmus minor Miller **	Olmo campestre

* I salici arborei sono sconsigliati in piccole aree cortilive o in giardini pubblici a causa della loro fragilità

** L'impianto ornamentale dell'olmo rischia l'insuccesso a causa della grafiosi

SPECIE ARBUSTIVE

<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano
<i>Crataegus azarolus</i>	Azzeruolo
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino monostilo
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino distilo
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i>	
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juniperus communis</i>	Ginepro comune
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i>	
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spincervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica
<i>Rosa arvensis</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rosa gallica</i>	Rosa
<i>Salix caprea</i> , <i>Salix cinerea</i> , <i>Salix eleagnos</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix triandria</i> , <i>Salix viminalis</i>	Salice
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Sarothamnus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra di Spagna
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Palla di maggio
<i>Viburnum tinus</i>	Viburno o Lentaggine

GRUPPO " 2 "**SPECIE AUTOCTONE E ALTRE CONSIGLIATE****ALBERI**

Alberi consigliati	
Ficus carica	Fico comune
Ginkgo biloba	Ginko
Gleditsia triacanthos	Spino di Cristo
Juglans nigra	Noce nero
Liquidambar styraciflua	Liquidambar
Liriodendron tulipifera	Albero dei tulipani
Magnolia spp.	Magnolia
Paulownia spp.	Paulonia
Platanus orientalis L.	* Platano
Populus nigra italica	Pioppo cipressino
Prunus cerasifera	Mirabolano
Prunus persica L.	Pesco
Prunus serrulata	Ciliegio giapponese
Punica granatum	Melograno
Sophora japonica	Sofora
Sorbus domestica	Sorbo domestico
Sorbus torminalis	Ciavardello

Alberi autoctoni	
Acer pseudoplatanus	Acero montano
Celtis australis L.	Bagolaro
Juglans regia L.	Noce comune
Malus domestica	Melo selvatico
Mespilus germanica L.	Nespolo
Morus alba	Gelso
Morus nigra	Gelso nero
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Platanus hybrida	
Populus alba	Pioppo bianco
Populus canescens	Pioppo grigio
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Prunus spinosa	Prugnolo
Quercus cerris	Cerro
Quercus petraea	Rovere
Quercus pubescens	Roverella
Quercus robur	Farnia
Rhamnus catharticus	Spincervino
Salix alba	Salice bianco
Salix viminalis	Vimine
Tamarix spp.	Tamerice
Taxodium distichum	Cipresso calvo
Taxus baccata	Tasso
Tilia cordata	Tiglio
Ulmus glabra	Olmo

* I platani sono sconsigliati in piccole aree cortilive a causa delle infestazioni che questo albero subisce da parte del tingice (*Corythucha ciliata* S)

** Le foglie e le bacche del tasso sono molto velenose

ARBUSTI

Corylus avellana	nocciolo
Camellia spp.	Camelia
Chaenomeles japonica	Cotogno da fiore
Cotoneaster spp	Cotonastro
Forsythia intermedia	Forsizia
Philadelphus coronanus	Filadelfo
Rhododendron spp.	Rododendri e Azalee
Spiraea spp	Spirea
Syringa vulgaris	Lillà
Viburnum lantana	Lantana
Viburnum opulus	Palla di neve
Crataegus	
Ligustrum	

GRUPPO " 3 "

PIANTE ORNAMENTALI

Altre specie adatte all'ambiente urbano

ALBERI

Sono ammessi tutti gli alberi non elencati nei precedenti Gruppi.

Le Conifere vengono ammesse fino ad un massimo del 20 % del numero complessivo degli alberi messi a dimora.

ARBUSTI

Sono ammessi tutti gli arbusti non elencati nei precedenti Gruppi.

I sempreverdi sono ammessi fino ad un massimo del 50 % del numero complessivo degli arbusti messi a dimora.

GRUPPO " 4 "

PIANTE SCONSIGLIATE

ALBERI

Acer negundo L.	Acero bianco
Abies	
Ailanthus altissima	Ailanto
Araucaria	
Betulla alba	
Cupressus arizonica, glabra	
Picea	
Pinus	
Prunus serotina	
Robinia pseudoacacia	Robinia

ARBUSTI

Amorpha fruticosa L.	
Arundinaria japonica Sieb. et Zucch	
Buddleia davidii	
Famiglia delle <i>Agavacee</i>	
Famiglia delle <i>Musacee</i>	
Famiglia delle <i>Palme</i>	
Phyllostachys spp.	
Prunus laurocerasus	
Reinutria japonica	

Allegato " E "

Check list dei tipi di aree verdi

A - Verde di conservazione di risorse naturali

- Acquiferi e terreni di ricarica di falda
- Zone umide e riserve naturali
- Boschi e foreste di interesse naturalistico
- Biotopi
- Aree di particolare interesse faunistico
- Zone di risorse geomorfologiche, mineralogiche, fossilifere.

B - Verde di salvaguardia ambientale

- Casse di espansione fluviale
- Aree franose
- Zone e vincoli di rispetto di cimiteri, strade ecc.
- Fasce tagliafuoco.

C - Verde di attività produttiva

- Boschi da taglio, arboricoltura
- Prati, pascoli
- Aree agricole
- Orti, orti urbani
- Frutteti
- Aziende florovivaistiche
- Produzione ittica in riserve d'acqua
- Aree per estrazione di sabbia, ghiaia, argilla, materiali lapidei ecc.

D - Verde per l'igiene urbana

- Quinte di abbattimento rumore
- Fasce frangivento
- Fasce boscate per la depurazione dell'aria
- Lagunaggi e fitodepurazioni
- Quinte di separazione di aree a funzioni conflittuali
- Discariche controllate.

E - Verde di recupero ambientale

- Cave
- Discariche incontrollate
- Aree industriali abbandonate
- Sfridi e reliquiati stradali, aree abbandonate in genere.

F - Verde per infrastrutture

- Fasce di rispetto di linee elettriche aeree
- Fasce di rispetto di gasdotti, acquedotti, fognature, metanodotti, cavi elettrici e altre linee interrato
- Rive di corsi e corpi d'acqua, fossi, canali
- Scarpate e fasce laterali di ferrovie, tramvie, funiculari
- Fasce laterali di strade e autostrade
- Parcheggi di superficie e sotterranei.

G - Verde di servizi sociali ricreativi e produttivi

- Aree esterne di scuole,
- Chiese e conventi
- Mercati all'aperto,
- Centri commerciali

- Impianti sportivi agonistici,
- Aree attrezzate per spettacoli di massa,
- Aree per circhi, luna park, parchi divertimenti mobili
- Parchi divertimenti fissi,
- Campeggi
- Cimiteri
- Aree di impianti tecnologici diversi
- Aree esterne di zone industriali

H - Verde per ricreazione e tempo libero

- Giardini privati
- Giardini condominiali
- Giardini pubblici e parchi di quartiere
- Parchi e giardini urbani attrezzati
- Parchi tematici
- Parchi territoriali.

I - Arredo urbano

- Isole pedonali e marciapiedi
- Sentieri per pedoni
- Piste ciclabili
- Piste per equitazione
- Vie e corpi d'acqua per ricreazione
- Aiuole, fioriere
- Alberate stradali
- Filari e quinte ornamentali
- Verde decorativo
- Verde pensile.

L - Campi gioco e attrezzature sportive non agonistiche

- Aie gioco per l'infanzia
- Campi gioco per bambini e ragazzi
- Parchi Robinson
- Centri sportivi di base
- Campi bocce.

M - Verde a valenza culturale e musei all'aperto

- Orti botanici
- Orti didattici
- Giardini d'acclimatazione
- Aree di esposizioni florovivaistiche
- Giardini storici pubblici e privati
- Aree archeologiche.

N - Verde speciale

- Aree di sagre popolari
- Luoghi di culto e pellegrinaggio, sacri monti
- Aree di memoria storica e letteraria

Allegato " F "

Indicazioni sui principali requisiti di qualità della progettazione di aree verdi

Redatto dalla Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP ed approvato nel Consiglio di Presidenza del 24.1.1990.

La qualità formale e funzionale di un giardino o di un parco dipendono da una numerosa e complessa serie di fattori diversi e dalla loro corretta interrelazione.

Alcuni di essi, come le valenze dello scenario paesaggistico circostante e le condizioni climatiche, possono solo essere utilizzati ma non condizionati - se non in misura marginale dalla qualità dell'intervento.

Le componenti che possono determinare i livelli qualitativi sono pertanto ricercate nel valore del progetto del giardino e nella bontà della sua costruzione.

Queste possono essere schematizzate negli elementi che seguono:

- A. competenza del progettista;
- B. completezza degli elaborati di progetto;
- C. rispondenza del progetto a valori oggettivi;
- D. capacità dell'esecutore dei lavori;
- E. qualità dei materiali impiegati.

Ciascuno di questi elementi deve rispondere a una serie di requisiti fondamentali la cui verifica costituisce condizione necessaria e non sufficiente alla creazione di un giardino o di un parco di qualità. La loro presenza può nondimeno costituire la prima e imprescindibile garanzia di un intervento di qualità.

A) Competenza del progettista

Il progettista deve essere professionalmente capace e preparato.

Egli deve essere riconosciuto come tale dagli organismi internazionali (IFLA - International Federation of Landscape Architects, EFLA - European Foundation of Landscape Architects) e dalla loro emanazione nazionale (AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio).

Egli deve agire nell'ambito delle proprie competenze professionali, come stabilito dalle leggi vigenti.

B) Completezza degli elaborati di progetto

Il progetto deve seguire talune norme essenziali che riguardano il numero e la forma di stesura degli elaborati necessari alla definizione dell'intervento, alla sua chiara illustrazione alla committenza, alla razionalizzazione dei rapporti intercorrenti fra le varie parti coinvolte, alla efficace trasmissione dei dati agli esecutori dei lavori e al controllo della conformità dell'esecuzione. Gli elaborati necessari alla buona definizione di un progetto sono:

1. Tavola di inquadramento (in scala 1:1.000 - 1:25.000 per i parchi di grandi dimensioni e 1:500 - 1:2.000 per i giardini e gli interventi minori) su cui va riportata la localizzazione o la perimetrazione dell'area di progetto.
2. Stato di fatto in scala adeguata.
3. Pianta di progetto architettonico in scala adeguata (1:100 - 1:500) riportante tutte le opere
4. Per i progetti più grandi e complessi il progetto architettonico va scomposto in tavole tematiche illustranti ciascuna uno o più dei seguenti tematismi: tracciamento, movimenti di terra, opere architettoniche, drenaggio, irrigazione, illuminazione, arredi.
5. Pianta di progetto vegetale in scala adeguata (1:100 - 1:500) riportante tutte le opere .
6. Per i progetti più grandi e complessi il progetto vegetale va scomposto in carte tematiche illustranti ciascuna uno o più dei seguenti tematismi: alberature di struttura, arbusti, prati e tappezzanti, arredo floreale.
7. Tavole di dettagli costruttivi nel numero e nella scala più opportuni ad una precisa trasmissione dei dati progettuali all'impresa costruttrice. Queste possono essere costituite da sezioni, prospettive o assonometrie di dettaglio, dettagli costruttivi, piante a scala più elevata.
8. Una tavola di illustrazione scenografica che può consistere in una planimetria paesaggistica, in prospettive da più punti di vista o aeree, in uno schema delle variazioni cromatiche stagionali.

9. Una completa documentazione fotografica.
10. Una dettagliata relazione illustrativa.
11. Un elenco prezzi unitari.
12. Un computo metrico estimativo.
13. Un capitolato speciale d'appalto.
14. Tutti gli elaborati devono essere eseguiti a regola d'arte, devono essere riproducibili e devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) data di esecuzione;
 - b) indicazioni sul committente;
 - c) indicazioni sul progetto: località, titolo;
 - d) indicazioni sul progettista con numero di iscrizione all'AIAPP

Gli elaborati grafici dovranno sempre avere anche l'indicazione grafica e/o numerica della scala e l'orientamento.

C) Rispondenza del progetto a valori oggettivi

I giardini e i parchi di nuovo impianto devono inderogabilmente soddisfare una serie di requisiti essenziali che possono essere schematizzati nei punti che seguono.

D) Analisi preliminari

Ogni intervento di architettura del paesaggio - e quindi, anche e soprattutto, la progettazione di parchi e di giardini - deve essere preceduto, indipendentemente dalla scala, da un adeguato processo di analisi.

Questo va effettuato in conformità con le norme di buona prassi operativa, ribadite anche dai documenti inerenti l'esercizio della professione stilati dalle organizzazioni internazionali (IFLA, IUCN) e in sintonia con la migliore tradizione paesaggistica che vuole tutti gli interventi eseguiti in perfetta aderenza al *genius loci*.

E) Inserimento nel paesaggio

Tutti i nuovi interventi devono inserirsi con coerenza ed armonia nei ritmi del paesaggio circostante di cui devono assorbire tutte le immagini più significative e di cui devono sfruttare tutte le valenze ambientali.

Ogni nuovo intervento si deve adagiare con misura e modestia sul posto quasi mimetizzandosi nella situazione esistente ed evitando stonature: un complesso troppo evidentemente visibile rivela carenze nell'analisi paesaggistica e scarso rispetto per il paesaggio.

Le sole eccezioni a questa regola possono essere costituite da interventi di recupero ambientale di aree degradate e da inserimenti in paesaggi urbani o periurbani di infima qualità ambientale e formale.

F) Equilibrio del progetto

Ogni nuovo complesso deve essere costruito su un equilibrato dosaggio di opere in armonia con la specifica tradizione giardinistica e paesaggistica italiana.

Un giardino fatto - ad esempio - di solo materiale vegetale non riesce infatti in ogni caso ad adeguarsi alle più collaudate immagini ambientali e culturali della penisola.

Il giusto dosaggio fra le due componenti deve essere estratto dai caratteri propri del paesaggio circostante, dalle esigenze funzionali da soddisfare e dalle immagini del vernacolo locale.

G) Polifunzionalità

Nessun giardino o parco deve essere progettato per soddisfare una sola funzione.

Su ogni complesso deve poter essere concentrato il maggior numero di spazi funzionali che sia in grado di permettere il più ampio e prolungato uso delle aree nelle varie stagioni ed in ogni condizione atmosferica e - per i parchi pubblici - al più vasto ventaglio possibile di utenti.

Ove ritenuto necessario, andranno però elaborate apposite previsioni di affluenza e di uso onde evitare che l'area verde - risultando troppo esigua per tutti gli usi previsti - corra il pericolo di essere rapidamente rovinata da una utenza eccessiva: in tal caso si dovrà provvedere a ridurne le funzioni. Non deve neppure essere trascurata la possibilità di un facile cambiamento di destinazione anche periodico.

H) Qualità del materiale vegetale

La scelta del materiale vegetale di struttura deve rispondere a criteri ecologici e culturali.

Esso deve consistere in materiale autoctono o naturalizzato da tempo o con essenze di importazione che però siano state accettate nelle immagini del vernacolo locale per lunga consuetudine storica.

Fanno eccezione a questa regola solo i giardini e i parchi botanici e ogni altro complesso avente finalità didattiche, scientifiche o specialistiche.

Il verde di struttura deve in ogni caso dare la sensazione delle mutazioni del tempo e delle stagioni e non essere statico e «mummificato» in immagini sempre uguali.

L'arredo vegetale di dettaglio deve essere in linea di massima lasciato - nel caso di interventi privati - ai proprietari e fruitori del giardino che vi potranno effettuare ogni esperimento e cambiamento atto a renderlo vitale e mutevole.

I) Qualità del materiale architettonico

La scelta del materiale di arredo architettonico va effettuata sulla base delle esigenze funzionali e della tradizione locale.

Alcuni elementi come i muri di recinzione, le topie, i terrazzamenti, l'uso dei vasi e dei contenitori, la presenza di vasche d'acqua, ecc. costituiscono una costante per tutte le culture della penisola e vanno assolutamente rispettati.

I materiali costruttivi devono essere prevalentemente naturali con preferenza per la pietra, per il legno, per il cotto e per il ferro battuto.

La scelta del tipo di materiale lapideo va effettuata sulla base della tradizione e della disponibilità locali.

L'immissione di nuovi materiali e di nuove tecniche di lavorazione va effettuata con estrema prudenza senza indulgere alle lusinghe di mode passeggere e al richiamo di apparenti convenienze che spesso generano giardini «datati» o di difficile manutenzione.

J) Attenzione alla manutenzione

La progettazione va eseguita con particolare attenzione per la manutenzione futura che deve essere sempre eseguibile a costi contenuti.

La sistemazione dell'arredo vegetale deve prevederne con cura tutti i futuri sviluppi di crescita e le modalità di eventuali sfoltimenti per evitare crescite eccessive che snaturino i caratteri del giardino e richiedano la necessità di drastici e problematici tagli successivi non pianificati.

K) Capacità dell'esecutore dei lavori

La ditta esecutrice dei lavori deve essere specializzata in interventi di architettura del paesaggio ed essere attrezzata adeguatamente secondo i criteri di legge.

Nel caso di un'associazione di imprese, occorre che in essa siano rappresentate tutte le competenze richieste.

Queste possono essere schematizzate e riassunte in:

- misurazioni e rilievi topografici, tracciamenti;
- movimenti di terra;
- opere architettoniche;
- interventi di bioingegneria;
- impianti vegetali;
- impianti di drenaggio ed irrigazione;
- impianti di illuminazione;
- manutenzione.

L) Qualità dei materiali impiegati

I materiali impiegati devono essere di ottima qualità e corrispondenti alle norme di legge, agli standard UNI o DIN o essere dotati di Marchio di Qualità.

I prodotti florovivaistici devono rispondere ai requisiti imposti dagli Standard Qualitativi pubblicati dagli organismi competenti.

Allegato " G "

Elaborati dei progetti di paesaggistica

I progetti di sistemazioni paesaggistiche o di interventi in materia di paesaggio necessitano di una serie di elaborati i cui caratteri vengono abbozzati di seguito.

A causa della estrema variegazione (in tematiche e dimensioni) della disciplina paesaggistica, questi elenchi non possono costituire degli imperativi categorici ma dei riferimenti operativi.

A) Progetti di giardini, parchi ed interventi pubblici

L'elenco degli elaborati è riportato nel precedente allegato F.

B) Progetti di giardini, parchi ed interventi privati

L'elenco degli elaborati è riportato nel precedente allegato F. Per i progetti da sottoporre all'approvazione da parte delle Autorità vanno omessi gli elaborati di cui ai punti 9,10 del citato elenco.

C) Progetti di manutenzioni e interventi parziali

- Tavola di inquadramento.
- Stato di fatto con eventuale documentazione fotografica.
- Tavola indicante gli interventi.
- Eventuali dettagli di intervento.
- Relazione illustrativa.

D) Valutazioni di Impatto Ambientale

Ove necessario, vanno descritti e valutati gli impatti economici, quelli legali e sui flussi di traffico. Gli impatti ambientali vanno descritti suddividendoli in impatti sulla qualità dell'ambiente e impatti visivi. I primi riguardano i riflessi dell'opera sulla qualità dell'aria, dell'acqua e del terreno, e sugli inquinamenti acustici. Questi possono essere rilevati e valutati secondo varie metodologie ma la loro descrizione deve essere eseguita con una relazione chiara, semplice, comprensibile a tutti e contenuta entro le 20 cartelle dattiloscritte.

Dalla relazione devono risultare con grande chiarezza gli impatti ipotizzati e le opere di minimizzazione e compensazione che vengono proposte.

Gli impatti visivi devono comprendere uno studio di intervisibilità e adeguate simulazioni dell'aspetto dell'opera in esame. Una relazione - ugualmente semplice, breve e chiara - deve illustrare gli impatti e le opere di minimizzazione e compensazione previste.

Nel caso di analisi di localizzazione di un'opera, un adeguato processo di analisi deve essere effettuato con cartografia 1:10.000 o 1:5.000.

Allegato " H "

Richiesta abbattimento specie arboree

Chiunque intenda abbattere alberi in parchi e giardini, in complessi alberati di valore monumentale o paesistico nelle zone edificate o destinate all'edificazione secondo le prescrizioni dei piani urbanistici vigenti è tenuto a dotarsi di apposita autorizzazione.

Nel territorio agricolo le alberature di alto fusto di carattere non produttivo (con esclusione quindi degli alberi da frutto, pioppi da taglio, ecc.), aventi diametro a m. 1.30 da terra superiore a cm.30, sono soggette a tutela in quanto elementi caratterizzanti del paesaggio. L'abbattimento di tali alberature è soggetto al rilascio di nulla osta ed è subordinato all'impianto in posizioni idonee di nuove alberature della medesima specie o di altre essenze idonee indicate dal Comune nell'atto di autorizzazione, ai sensi del Regolamento Edilizio, ovvero dell'apposito Regolamento Comunale del Verde.

Le piante di rilevante valore paesistico o monumentale sono comunque soggette alla conservazione. La richiesta di autorizzazione all'abbattimento va effettuata compilando un apposito modello disponibile all'UTC, nel quale vengano indicati il numero delle piante da abbattere con esatta indicazione della specie, allegando una planimetria catastale con ubicazione delle piante, una fotografia della pianta stessa, e specificando i motivi della richiesta.

(lettera tipo per richiesta di abbattimento alberi)

Alla Sindaco del Comune di Brembate

OGGETTO: Comunicazione abbattimento alberi

Il/La sottoscritto/a residente
a (Prov.)
Via n°
Cod. Fiscale N°:, telefono N°.....
in qualità di
dell'edificio e annessa area cortiliva del terreno
sito in Brembate , Via n°

COMUNICA

ai sensi del Regolamento Comunale del verde pubblico e privato, l'intenzione di abbattere le seguenti piante:

N.....	_____	circ. fusto cm.
N.....	_____	circ. fusto cm. ...
N. ...	_____	circ. fusto cm.

per i seguenti motivi:

Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE

.....
Data.....

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-1998

DECRETO 17 aprile 1998.

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*"

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

- Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
- Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
- Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
- Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio Fitosanitario Nazionale;
- Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";
- Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, recante disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;
- Considerato che in alcune regioni è stata constatata la presenza sul platano della malattia denominata cancro colorato del platano causata dall'agente patogeno "*Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f.sp. *platani* Walter";
- Considerato che l'infezione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini, nei viali e nelle alberate del territorio nazionale;
- Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione;
- Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*" Ell. et Halsted f.sp. *platani* Walter;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "*Ceratocystis fimbriata*" Ell. et Halsted f.sp. *platani* Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "*Ceratocystis fimbriata*" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Art. 3.

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero per le Politiche Agricole.

Art. 4.

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi.

Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Art. 5.

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

Art. 6.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto e' affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Il Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

E' facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 aprile 1998

Il Ministro: Pinto

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 158

(lettera tipo per richiesta di abbattimento alberi)

A: REGIONE LOMBARDIA, Direzione Generale Agricoltura
Servizio di Sviluppo delle Imprese Agricole e dei Servizi di Supporto
Ufficio Fitosanitario, Innovazione e Ricerca (Servizio Fitosanitario Regionale)
Piazza IV Novembre, 5 - 20124 MILANO
tel. 02-6765.8015
fax 02-6765.8019

OGGETTO: D.m. 17/4/98: disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani*). **Abbattimento platani infetti.**

Il sottoscritto in
qualità di

.....
.....
comunica che l'abbattimento di n. platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* e di
n. platani contermini, segnalati da codesto Ufficio con raccomandata del/...../.....
prot. n., e siti nel comune di (prov.), fraz./località

.....
via verrà effettuato il giorno/..../.....,
alle ore da parte della Ditta

.....
secondo quanto stabilito dal DM 17/4/98 e dalle norme tecniche fornite dall'Ufficio Fitosanitario.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il legname infetto, pari a circa q.li, verrà trasportato
presso (1) , sita in
comune di (prov.), via

....., ove si procederà a (2)

.....
Il trasporto e l'eliminazione del legname infetto verranno effettuati entro e non oltre le 48 ore
successive al taglio, adottando le necessarie precauzioni onde evitare la dispersione del materiale
infetto (copertura del carico con teloni o utilizzo di camion telonati).

Il sottoscritto dichiara infine che il materiale minuto (ramaglia, segatura) verrà sottoposto a (3)

data:/...../.....

firma

(1) nome della Ditta, discarica, ecc. incaricata dello smaltimento del legname

(2) incenerimento, trasformazione previo trattamento termico di inattivazione del patogeno,
interramento, trattamento Kiln Dried

(3) bruciatura, conferimento in discarica

(lettera tipo per richiesta di abbattimento alberi)

A: REGIONE LOMBARDIA, Direzione Generale Agricoltura
Servizio di Sviluppo delle Imprese Agricole e dei Servizi di Supporto
Ufficio Fitosanitario, Innovazione e Ricerca (Servizio Fitosanitario Regionale)
Piazza IV Novembre, 5 - 20124 MILANO
tel. 02-6765.8015
fax 02-6765.8019

OGGETTO: D.m. 17/4/98: disposizioni sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani*). **Interventi di potatura e altri interventi manutentori.**

Il sottoscritto in
qualità di

comunica che l'intervento di (1) dei platani
dichiarati indenni da *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani* (come da vostra nota del/...../.....
prot. n.), e siti nel comune di (prov.), fraz./località

via verrà effettuato il giorno/..../.....,
alle ore da parte della Ditta

secondo quanto stabilito dall'art. 5 del DM 17/4/98 e dalle norme tecniche fornite dall'Ufficio
Fitosanitario.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il legname di risulta, pari a circa q.li, verrà trasportato
presso (2) , sita in
comune di (prov.), via

data:/...../..... firma

(1) indicare il tipo di intervento: potatura, abbattimento, altro (specificare)
(2) nome della Ditta, discarica, ecc. incaricata dello smaltimento del legname